SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 dicembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 dicembre 2023, n. **183**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2023, N. 140

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, primo periodo, le parole: «Codice della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della protezione civile,» e le parole: «idrogeologica vulcanica» sono sostituite dalle seguenti: «idrogeologica, vulcanica»;

alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di livello 3, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008»;

alla lettera *b)*, la parola: «finalizzato» è sostituita dalla seguente: «finalizzata»;

alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi della vulnerabilità e del piano di misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneità»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «centri competenza» sono sostituite dalle seguenti: «centri di competenza»;

al comma 3:

alla lettera *b)*, le parole: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale*», le parole: «, è pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «ed è pubblicata» e le parole: «ed è resa pubblica ai sensi di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'osservanza di quanto previsto»;

alla lettera *d)*, le parole: «in ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «in regime ordinario»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «e le politiche del mare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al terzo periodo, le parole: «una dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «una di personale dirigenziale», le parole: «unità di personale non dirigenziale, selezionati» sono sostituite dalle seguenti: «di personale non dirigenziale, selezionate» e le parole: «ad un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al numero massimo»;

al nono periodo, le parole: «oltre le» sono sostituite dalle seguenti: «cui possono aggiungersi le».

All'articolo 3:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di comunicazione di cui al presente comma è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016»;

al comma 2, la parola: «Volontariato» è sostituita dalla seguente: «volontariato»;

al comma 3, primo periodo, la parola: «euro» e sostituita dalle seguenti: «di euro».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri» sono sostituite dalle seguenti: «conoscenze relative alla pericolosità elaborate dai centri»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «e strumentali vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «Campania, coordina» sono sostituite dalle seguenti: «Campania coordina»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alle attività di cui al primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione delle attività di cui al secondo periodo, il comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della società ANAS Spa, alla quale è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse disponibili».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera *a)*, dopo le parole: «di personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico», le parole: «per un periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di ventiquattro mesi» e la parola: «aperta» è sostituita dalla seguente: «funzionante»;

alla lettera *c)*, le parole: «alla popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «della popolazione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli»;

al comma 2, le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6,8 milioni di euro»;

al comma 3, le parole: «in termini» sono sostituite dalle seguenti: «con procedure», le parole: «di quanto previsto dall'articolo 140 del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici»;

al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro» e, al secondo periodo, le parole: «, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro» sono soppresse;

al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

al comma 2, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale» e le parole: «relativamente alle misure di mitigazione» sono sostituite dalle seguenti: «, relativamente alle misure di mitigazione,».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1474):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, GIORGIA MELONI e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, NELLO MUSUMECI (GOVERNO MELONI-I), il 12 ottobre 2023.

Assegnato alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 12 ottobre 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 e il 31 ottobre 2023; l'8, il 15, il 22, il 23 e il 28 novembre 2023.

Esaminato in Aula il 29 novembre e approvato il 30 novembre 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 952):

Assegnato alla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 30 novembre 2023, con i pareri del Comitato per la

legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 5 dicembre 2023.

Esaminato in Aula il 5 dicembre 2023 e approvato definitivamente il 6 dicembre 2023.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 239 del 12 ottobre 2023.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47.

23G00193

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2023.

Inserimento di interventi volti alla messa in sicurezza di tre impianti di gestione rifiuti inerti nella Regione Toscana tra i compiti attribuiti al Commissario unico Gen. B. dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadalà.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 3 NOVEMBRE 2023

Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione ove si prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel caso di possibile lesione all'unità giuridica ed economica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la «direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti» e, in particolare, l'art. 13, concernente la «Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura delle discariche»;

Visto, in particolare, l'art. 14, lettere *b)* e *c)* della citata direttiva 1999/31/CE che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conformi o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima direttiva;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'art. 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e in particolare, l'art. 8, commi 1 e 2, concernente l'attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo;

Visto, altresì, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 250, ove si prevede, tra l'altro, che «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare, l'art. 41 secondo cui, «in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [...] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti»;

Visto, in particolare, il comma 2-*bis* del citato art. 41, della legge n. 234 del 2012, che prevede la nomina di un apposito commissario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, che prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», e in particolare l'art. 5 concernente «ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale»;

Visto, inoltre, il comma 5 dello stesso art. 5 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, secondo cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il

funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e in particolare l'art. 43, comma 1, lettera b, con il quale sono apportate modificazioni all'art. 5 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, secondo il quale «Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 24 marzo 2017, del 22 novembre 2017 e dell'11 giugno 2019, con le quali il Generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri è stato nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis* della legge n. 234 del 2012, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa sulle discariche, per complessivi ottantuno siti oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021 con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Generale B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri è stato confermato nell'incarico per un triennio a decorrere dalla data della delibera ed inoltre con la stessa delibera il mandato commissariale è stato esteso alle discariche abusive situate nei Comuni di Francavilla al Mare (CH), Maratea (PZ), Moliterno (PZ) e Tito (PZ);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022 con il quale è adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2022, con il quale al Commissario unico, Generale B. dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadalà è stato attribuito un compenso accessorio fissato nell'importo di euro 50 mila annui lordi a titolo di parte fissa e nell'importo di ulteriori euro 50 mila annui lordi a titolo di parte variabile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022 con la quale al Commissario unico Vadalà è stato attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta in ragione della procedura di preinfrazione EU Pilot n. 9068/16 ENVI;

Vista la nota n. AOOGRT_0483120_2021-12-14 del 14 dicembre 2021, con la quale il Presidente della Regione Toscana ha chiesto al Commissario Vadalà l'inserimento degli interventi di prosieguo delle attività di bonifica inerenti l'impianto gestione rifiuti inerti «Lerose S.r.l.», nel Comune di Bucine, l'impianto di gestione rifiuti inerti «Lerose S.r.l.» nel Comune di Pontedera e strada regionale 429, tra i compiti attribuiti allo stesso quale Commissario unico, ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111;

Tenuto conto della necessità di intervenire tempestivamente per eseguire gli interventi di bonifica delle citate discariche contenenti il «KEU» nella Regione Toscana e della necessità di adottare, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei a garantire la bonifica dei suoli e delle falde al fine di evitare il rischio di inquinamento ambientale e risolvere le problematiche connesse al rischio sanitario ed ecologico;

Vista la nota prot. n. 25/2-2-1 del 15 dicembre 2021, con la quale il Commissario, Generale B. Giuseppe Vadalà ha manifestato al Ministero della transizione ecologica - direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche l'intendimento di offrire la collaborazione richiesta dalla Regione Toscana;

Vista la nota n. 12136 del 2 febbraio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica - direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha espresso il nulla osta allo svolgimento dell'incarico proposto;

Vista la nota n. 0408847 del 26 ottobre 2022, con la quale l'assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, lavori pubblici e alla protezione civile della Regione Toscana ha evidenziato l'assoluta urgenza di affidare lo specifico incarico alla struttura commissariale guidata dal Generale B. CC. Giuseppe Vadalà;

Vista la nota n. 0183137 del 14 aprile 2023, con la quale l'assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, lavori pubblici e alla protezione civile della Regione Toscana ha evidenziato al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'assoluta urgenza di definire lo specifico incarico alla struttura del Commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento della normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale;

Vista la nota prot. 0357608 del 21 luglio 2023, con la quale l'assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, lavori pubblici e alla protezione civile della Regione Toscana ha evidenziato al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che con legge regionale 3 luglio 2023, n. 26 recante «Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Seconda variazione», la Regione Toscana ha proceduto ad aumentare la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di competenza regionale fino ad un ammontare pari a complessivi 15 milioni di euro;

Considerato che la mancata bonifica o messa in sicurezza dei territori contaminati afferenti i siti accertati degli impianti della ditta «Lerose S.r.l.», e quello della «SR429», può comportare il rischio di propagazione dell'inquinamento ambientale con conseguenze sulla salute della cittadinanza;

Ritenuto che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

Sentiti i soggetti interessati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Delibera:

Art. 1.

1. Al Gen. B. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei carabinieri, già nominato con delibera del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021 Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, appartenente ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, è attribuito il compito di realizzare il prosieguo delle attività di bonifica inerenti all'impianto gestione rifiuti inerti «Lerose S.r.l.», nel Comune di Bucine, Località le Valli, zona Cave, all'impianto gestione rifiuti inerti «Lerose S.r.l.» nel Comune di Pontedera, viale America 103, località Gello Pontedera (Pisa) ed il lotto V Empoli-Castelfiorentino strada Regionale 429, Val d'Elsa nel Comune di Empoli.

2. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-*ter*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Il Commissario unico svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al personale di cui il Commissario si avvale, eccetto i tre subcommissari, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per settanta ore mensili pro capite.

2. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni, sono poste a valere su una quota, non superiore al 2% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti con legge regionale 3 luglio 2023, n. 26 recante «Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Seconda variazione», pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 7 luglio 2023, Regione Toscana.

Art. 3.

1. Il Commissario unico può avvalersi, quale stazione appaltante, anche dell'Unità tecnica amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi per il controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3067

23A06722

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 novembre 2023.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa degli 800 Anni dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», in versione *proof*, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il verbale n. 4/2023 del 19 luglio 2023 secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di

cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti definitivi del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro celebrativa degli 800 Anni dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», in versione *proof*, millesimo 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa degli 800 Anni dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», in versione *proof*, millesimo 2024, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titoli in millesimi		Peso	
	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Uliana Pernazza;

dritto: sullo sfondo, veduta prospettica della sede storica dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», racchiusa all'interno di un motivo decorativo ispirato al timpano della facciata principale del palazzo che ospita una tra le più antiche università del mondo, istituita il 5 giugno 1224 con un editto emanato dall'imperatore svevo. Ad arco, in alto e in basso, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; a destra, la firma dell'autore «U. PERNAZZA»;

rovescio: al centro, il logo dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»; nel giro, la scritta «800 ANNI UNIVERSITÀ FEDERICO II NAPOLI»; in basso, a sinistra e a destra, le date «1224» e «2024», rispettivamente anno della fondazione dell'Università e anno di emissione della moneta; a destra, «R», identificativo della Zecca di Roma; in esergo, il valore «5 EURO»;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa degli 800 Anni dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», in versione *proof*, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto | Rovescio

Roma, 14 novembre 2023

Il direttore generale: SALA

23A06753

DECRETO 14 novembre 2023.

Emissione e corso legale delle tre monete d'argento da 5 euro appartenenti alla «Serie Fumetti: Jacovitti», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, confezionate in appositi trittici.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il verbale n. 4/2023 della riunione del 19 luglio 2023 nel corso della quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti di tre distinte monete in argento da 5 euro appartenenti alla «Serie Fumetti: Jacovitti», con il dritto differente e il rovescio comune, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere in appositi trittici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle tre suddette monete in argento, confezionate in appositi trittici;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di tre monete in argento da 5 euro appartenenti alla «Serie Fumetti: Jacovitti», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2024, da cedere, confezionate in appositi trittici, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche delle tre suddette monete in argento sono così determinate:

autore: Claudia Momoni;

dritto 1: Pop Corn, un diavoletto rosso con la coda a molla, uno dei tanti personaggi bizzarri creati da Jacovitti, con ai lati alcuni caratteristici protagonisti delle vignette del fumettista, un salame e un verme. Nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, la scritta «POP CORN». Moneta con elementi colorati;

dritto 2: Jak Mandolino, il maldestro gangster disegnato dalla matita surrealista di Jacovitti, raffigurato con il personaggio di Pop Corn sulla schiena, suo spassoso consigliere. Nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, la scritta «JAK MANDOLINO». Moneta con elementi colorati;

dritto 3: Cocco Bill, esilarante pistolero difensore della legge, tra i personaggi più conosciuti e amati di Jacovitti, raffigurato nel suo tipico paesaggio western con alcuni singolari personaggi che popolano le sue vignette parodistiche. Nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, la scritta «COCCO BILL». Moneta con elementi colorati;

rovescio comune: lo pseudonimo «JACOVITTI» realizzato con lo stile originale del fumettista in cui la «J» è sormontata da uno dei suoi personaggi eccentrici dall'espressione ironica. In alto la «R», identificativo della Zecca di Roma; a destra, «2024», anno di emissione della moneta; a sinistra, il valore «5 EURO»; in esergo, la firma dell'autore «MOMONI». Moneta con elementi colorati;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Le tre descritte monete in argento da 5 euro appartenenti alla «Serie Fumetti: Jacovitti», millesimo 2024, aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio* con elementi colorati, hanno corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione delle citate monete saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari di ciascuna delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

Sono approvate le tipologie delle suddette monete in argento, conformi alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto 1

Dritto 2

Dritto 3

Rovescio comune

Roma, 14 novembre 2023

Il direttore generale: SALA

23A06754

DECRETO 14 novembre 2023.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 10 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il verbale n. 4/2023 della riunione del 19 luglio 2023 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 10 Lire», millesimo 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'oro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 10 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2024, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
	euro	mm	legale	legale	tolleranza
Oro	50,00	28	999,9‰	15,552 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Maria Angela Cassol;

dritto: rappresentazione del dritto della moneta da 10 Lire che, nella sua ultima versione coniata dal 1951 al 2001, raffigurava un aratro sormontato dalla scritta «REPUBBLICA ITALIANA». In esergo, il nome dell'autore «CASSOL»; intorno, cerchio di perline;

rovescio: rappresentazione del rovescio della moneta da 10 Lire raffigurante due spighe di grano, tra le quali campeggia il numero «10» indicativo del suo valore dagli anni Cinquanta fino all'avvento dell'euro. Nel campo di sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma, e la data «2024», anno di emissione della moneta; in esergo, il valore «50 EURO»; intorno, cerchio di perline;

bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

La moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 10 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 14 novembre 2023

Il direttore generale: SALA

23A06755

DECRETO 14 novembre 2023.

Emissione e corso legale della moneta in bronzital da euro 5 dedicata alla Serie «Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione - Koala», in versione *proof* con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il verbale n. 3/2023 della riunione del 15 giugno 2023 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del rovescio della moneta in bronzital da euro 5 appartenente alla Serie «Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione - Koala», in versione *proof* con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in bronzital da euro 5 dedicata alla serie «Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione - Koala», in versione *proof* con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2024, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Bronzital	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	26,95	9,30 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Silvia Petrassi;

dritto: composizione a colori di alcune specie animali rappresentative della fauna terrestre che convivono in armonia con l'ambiente. In alto e a destra, «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, il nome dell'autore «PETRASSI». Moneta con elementi colorati;

rovescio: coppia di Koala, madre con il suo cucciolo, raffigurati nel loro habitat naturale. In alto, la scritta «KOALA»; a destra, il valore «CINQUE EURO»; in basso, anno di emissione, «2024»; a sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in bronzital da euro 5 dedicata alla Serie «Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione - Koala», in versione *proof* con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2024, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2024.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in bronzital, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Rovescio con i dettagli in fosforescenza

Roma, 14 novembre 2023

Il direttore generale: SALA

23A06756

DECRETO 29 novembre 2023.

Determinazione del saggio degli interessi legali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2021, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2023

Il Ministro: GIORGETTI

23A06669

DECRETO 1° dicembre 2023.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 22 novembre 2023, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2022, n. 4632642 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la determina n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 398/2003, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Vista la nota n. 100918 del 23 novembre 2023 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 22 novembre 2023 è stata effettuata un'operazione di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione, con regolamento 24 novembre 2023 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 29 dicembre 2022, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 5,75% 01.02.2002/01.02.2033 cod. IT0003256820 per l'importo nominale di euro 3.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 111,993 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 4,50% 01.03.2024 cod. IT0004953417 per nominali euro 1.129.228.000,00 al prezzo di euro 100,170;

BTP 1,75% 30.05.2024 cod. IT0005499311 per nominali euro 910.897.000,00 al prezzo di euro 98,940;

BTP 1,75% 01.07.2024 cod. IT0005367492 per nominali euro 810.932.000,00 al prezzo di euro 98,770;
BTP 3,75% 01.09.2024 cod. IT0005001547 per nominali euro 526.346.000,00 al prezzo di euro 100,020.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 22 novembre 2023 (regolamento 24 novembre 2023), è la seguente:

titolo emesso		Importo nominale in circolazione
BTP 5,75% 01.02.2002/01.02.2033	(IT0003256820)	27.261.000.000,00(*)
titoli riacquistati		
BTP 4,50% 01.08.2013/01.03.2024	(IT0004953417)	22.135.343.000,00
BTP 1,75% 29.06.2022/30.05.2024	(IT0005499311)	14.093.110.000,00
BTP 1,75% 01.04.2019/01.07.2024	(IT0005367492)	16.583.688.000,00(*)
BTP 3,75% 01.03.2014/01.09.2024	(IT0005001547)	20.299.654.000,00(*)

(*) Il titolo presenta almeno una *tranche* emessa «ad hoc» per operazioni Repo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A06734

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 novembre 2023.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Maria alle Capannelle», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota pervenuta in data 24 novembre 2023 con la quale il Comando Carabinieri tutela della salute-nucleo antisofisticazioni e sanità di Roma trasmetteva la segnalazione di non conformità a carico di campioni di acqua minerale S. Maria alle Capannelle in Comune di Roma prelevati in data 19 ottobre 2023 al pozzo di captazione per la presenza del parametro tricloroetilene in concentrazioni superiori al limite previsto dalla normativa vigente e per la presenza di carica microbica totale a 22°C e 36°C che superava il limite alla sorgente previsto all'allegato IV del decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che la sopra citata nota segnalava inoltre una non conformità a carico di campioni di acqua minerale S. Maria alle Capannelle in Comune di Roma prelevati in data 14 novembre 2023 a carico dei serbatoi di stoccaggio S1 n. 599 e S2 n. 600 per la presenza di nitriti e/o nitrati superiori ai limiti di legge, i cui rapporti di prova sono stati trasmessi dal Comando Carabinieri tutela della salute-nucleo antisofisticazioni e sanità di Roma con nota del 28 novembre 2023;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto 25 novembre 1999 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Maria alle Capannelle», in Comune di Roma;

Preso atto del provvedimento amministrativo cautelare di sospensione temporanea dell'attività di imbottigliamento e commercializzazione, nonché di vendita al pubblico alle fontanelle dell'acqua minerale «S. Maria alle Capannelle», emesso dal Dipartimento di prevenzione della Asl Roma 2 in data 24 ottobre 2023;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la necessità di tutelare la salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Maria alle Capannelle» in Comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 30 novembre 2023

Il direttore generale: VAIA

23A06724

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 16 novembre 2023.

Project financing **ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'«Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla: *a)* progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; *b)* progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati».** (Ordinanza n. 27).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:

al comma 1, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006;

al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa «provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;

Vista la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai rifiuti, recante «[…] misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza», il cui art. 4, rubricato «Gerarchia dei rifiuti», individua, nel seguente, l'ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

«*a)* prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento»;

e il cui art. 16, rubricato «Principi di autosufficienza e prossimità», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i suddetti principi, una rete integrata di impianti

che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*) dove la rete infrastrutturale e impiantistica nazionale contribuisce a far sì che l'Unione europea, nel suo insieme considerata, raggiunga l'autosufficienza impiantistica;

Vista la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti (modificata dalla su richiamata direttiva 2018/850/UE) disciplinante la costruzione, l'esercizio e la gestione *post*-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 di recepimento della direttiva 2018/850/UE, che all'art. 5 individua gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale», cd «Codice ambientale», che si pone come «obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»;

Vista la deliberazione del 13 maggio 2021 n. 44 con la quale l'Assemblea capitolina ha approvato il «Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani»;

Visto il Programma nazionale di gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 257 del 24 giugno 2022 del Ministero per la transizione ecologica con valenza per gli anni dal 2022 al 2028, che costituisce una forte innovazione nella disciplina della pianificazione della gestione dei rifiuti, fissando i macro-obiettivi, definendo i criteri e le linee guida strategiche che le regioni e le province autonome seguono nella predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, e che rappresenta uno strumento di indirizzo e supporto della pianificazione regionale della gestione dei rifiuti, volto a garantire la rispondenza dei criteri di pianificazione agli obiettivi della normativa comunitaria, nonché la sostenibilità, l'efficienza, efficacia, ed economicità dei sistemi di gestione dei rifiuti in tutto il territorio nazionale, in coerenza con gli obiettivi di coesione territoriale;

Vista la legge della Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14 avente ad oggetto la «Disciplina degli Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani», il cui art. 4 recante «Disposizioni per la gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale», al comma 1, dispone che «Roma Capitale esercita le funzioni concernenti la gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio secondo le modalità organizzative definite ai sensi del rispettivo ordinamento e nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge e di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina)»;

Atteso che il su richiamato decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni:

all'art. 177, comma 2, dispone che «le attività di gestione dei rifiuti costituiscono attività di pubblico interesse»;

all'art. 198, comma 1, dispone che «I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani» ed al comma 2 che gli stessi «concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti»;

all'art. 199, comma 1, dispone che «Le regioni, sentite le province, i comuni [...] predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo [...]»;

all'art. 199, comma 3, stabilisce che «I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) l'indicazione del tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, [...];

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettera *m)* ...».

Richiamate:

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 4 agosto 2022 che ha disposto l'adozione della proposta del Piano dei rifiuti di Roma Capitale e l'avvio, entro il 12 agosto 2022, della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) . di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni – concernente la «Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente» e presa d'atto della proposta del «Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale»;

il decreto del Commissario straordinario n. 1 del 12 agosto 2022 che ha disposto l'avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale e del relativo rapporto ambientale nonché l'individuazione della Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia - aree protette, nella persona del direttore *pro tempore* del Dipartimento medesimo, quale autorità competente;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre 2022, con la quale è stata conclusa la suddetta procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS) ed è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti

di Roma Capitale, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati;

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022 con la quale:

è stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con le caratteristiche previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale approvato dal Commissario straordinario;

è stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del predetto impianto di termovalorizzazione, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 - Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, acquisiti da A.M.A. S.p.a. in forza di rogito notarile n. 13786 del notaio Nicola Atlante registrato a Roma in data 25 novembre 2022;

è stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di una manifestazione di interesse per la presentazione di *project financing* per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione, a cura e spese del proponente, di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 183 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i termini e le modalità da definirsi nello specifico avviso pubblico;

è stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di *project financing* individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale;

è stato disposto che venga costituito un diritto di superficie, *ex* articoli 952 e ss del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei soci di A.M.A. S.p.a., secondo le forme e le modalità stabilite dallo statuto societario, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 - Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, di proprietà di A.M.A. S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione del predetto un impianto di termovalorizzazione, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta presentazione di *project financing.*

Preso atto che:

con determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale è stato approvato l'avviso esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di *project financing* finalizzate all'individuazione del promotore *ex* art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:

a) Progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b) Progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

in esecuzione di quanto disposto con la su menzionata determinazione n. NA/2022/152, il predetto avviso esplorativo è stato pubblicato:

in data 1° dicembre 2022 mediante piattaforma di *e-procurement* «Tuttogare» di Roma Capitale (n. ID 1554, SUAFF 66637), nonché all'Albo pretorio online di Roma Capitale;

in data 6 dicembre 2022 per estratto nella G.U.U.E. n. S/235/2022;

in data 7 dicembre 2022 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143;

con determinazione dirigenziale n. NA/116 del 22 marzo 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti (già Dipartimento ciclo dei rifiuti) di Roma Capitale, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'esame delle proposte di *project financing* finalizzata all'individuazione del promotore per l'affidamento della concessione del polo impiantistico di cui alla determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 - ID TuttoGare n. 1554;

Preso atto, altresì, che:

entro il termine di presentazione delle offerte, fissato al 1° marzo 2023, è pervenuta sulla piattaforma TuttoGare un'unica proposta presentata dall'RTI - Raggruppamento Temporaneo di Imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti;

con determinazione dirigenziale n. rep. NA/101 del 9 marzo 2023, prot. NA/5477 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, la proposta del RTI, contenente le proposte tecnica ed economica, è stata ammessa alle fasi successive della procedura, chiusasi il successivo 25 maggio;

la Commissione giudicatrice, nel corso dei lavori, rilevava la necessità di formulare al proponente richieste di chiarimenti e integrazioni relativamente alla proposta tecnico-economica presentata e alla bozza del contratto di convenzione, che risultava presentare elementi di difformità rispetto allo schema di convenzione allegato all'avviso esplorativo pubblicato da Roma Capitale in data 1° dicembre 2022, recante il contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato, elaborato dal Gruppo di lavoro interistituzionale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica;

pertanto, l'amministrazione capitolina, con nota riservata prot. n. NA/2023/12028 del 30 maggio 2023 avviava, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016, la fase di interlocuzione con il proponente, formulando richieste di integrazioni/chiarimenti

sulla base degli elementi rilevati dalla Commissione, con sospensione dei termini del procedimento stante la complessità della materia per l'esame e la valutazione della proposta, finalizzata alla formulazione di richieste migliorative in termini economici ed espressamente al fine di pervenire ad una tariffa di conferimento più contenuta possibile, compatibilmente con la matrice dei rischi e con il cronoprogramma del progetto;

a seguito di tali interlocuzioni, il predetto RTI proponente trasmetteva la proposta tecnico economica rimodulata che veniva acquisita dall'amministrazione capitolina in data 26 ottobre 2023 al protocollo n. NA/24138;

Considerato che:

Roma Capitale, con determinazione dirigenziale n. rep. NA/341 del 15 novembre 2023 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, trasmessa con nota prot. n. DG/9848 del 15 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/3506, sulla base delle conclusioni della relazione al Commissario straordinario, allegata e parte integrante della Determinazione stessa, ha proposto l'approvazione della proposta del RTI rimodulata in esito del processo di confronto con l'amministrazione capitolina, con la relativa documentazione acquisita da Roma Capitale in data 26 ottobre 2023;

Atteso il mutato quadro normativo di settore derivante dall'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

che l'art. 226 del predetto codice, recante «Abrogazioni e disposizioni finali» dispone:

al comma 1 che «Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023»;

al comma 2 che «A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: *a)* le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; [*omissis*]»;

al comma 5 dispone che «Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso»;

che l'art. 229 del predetto codice, recante «Entrata in vigore», dispone:

al comma 1, che «Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023»;

al comma 2, che «Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. [*omissis*]»;

Atteso, altresì, che l'avviso pubblico esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di *project financing* finalizzate all'individuazione del promotore *ex* art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:

a) Progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b) Progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

è stato approvato da Roma Capitale con la su richiamata determinazione dirigenziale del Dipartimento ciclo dei rifiuti n. rep.NA/152 del 1° dicembre 2022 e pubblicato in vigenza del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

con la sopracitata determinazione dirigenziale n. rep. NA/101 del 9 marzo 2023, prot. n. NA/5477 del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, la proposta del RTI è stata ammessa alle fasi successive della procedura, chiusasi il successivo 25 maggio;

ai sensi del combinato disposto dei suddetti articoli 226 e 229 del decreto legislativo n. 36/2023, stante l'avvenuta abrogazione del decreto legislativo n. 50/2016 a far data dal 1° luglio 2023, tali disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

Considerato che la procedura indetta da Roma Capitale, con la più volte richiamata determinazione dirigenziale n. rep. NA/152/2023, richiedeva al soggetto proponente la presentazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), elaborato con riferimento all'art. 183 comma 15 del decreto legislativo n. 50/2016, prevedendo elaborati e livello di dettaglio secondo quanto disposto dall'art. 23 del codice medesimo e dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (regolamento di attuazione del codice);

Successivamente al PFTE era prevista l'elaborazione di un progetto definitivo prima dell'elaborazione di un progetto esecutivo;

Il vigente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023:

all'art. 193, comma 5, dispone che «I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando»;

all'art. 41, al comma 1, dispone che «La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo [… *omissis*…]»;

all'art. 41, al comma 2, definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo

della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre;

all'art. 6 dell'all. I.7, definisce il Progetto di fattibilità tecnico-economica;

il nuovo codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ha, quindi, eliminato la progettazione definitiva, includendola nel nuovo PFTE che, pertanto, prevede un maggiore livello di dettaglio ed ulteriori elaborati rispetto a quanto previsto in vigenza del Codice dei contratti pubblici di cui all'abrogato decreto legislativo n. 50/2016;

Ritenuto che Roma Capitale debba porre in essere le necessarie attività volte all'indizione di una gara europea a procedura telematica aperta *project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'«Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:

a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.»;

Dato atto che il PFTE posto a base di gara, risultato della proposta formulata dal proponente, non contiene tutti i documenti e le informazioni previsti dal nuovo codice di cui al decreto legislativo n. 36/2023;

Atteso che è necessario, in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini dell'indizione della procedura di gara in argomento, derogare alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 di cui all'art. 41, comma 2, ed all'art. 6 dell'all. I.7 relativamente al contenuto del PFTE posto a base di gara;

è necessario, altresì, derogare parzialmente a quanto disposto dall'art. 193, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara;

Dato atto che Roma Capitale provvederà ad inserire nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023 l'impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti unitamente all'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

l'aggiudicazione della gara sarà subordinata al verificarsi della condizione di cui sopra, nonché all'accertamento dell'effettiva disponibilità della copertura finanziaria della spesa quale forma di contributo da parte di Roma Capitale;

Visto il sentito della Regione Lazio, richiesto con nota del Commissario straordinario in data 14 novembre 2023 prot. n. RM/3478, ed espresso con nota acquisita al protocollo commissariale al n. RM/3507 del 16 novembre 2023.

Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

1. l'approvazione della determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, n. rep. NA/341 del 15/11/2023 relativa alla proposta tecnico economica di «*Project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'"Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:

a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati."»;

presentata dal RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, acquisita da Roma Capitale al prot. NA 24138 del 26 ottobre 2023, attribuendo allo stesso RTI la qualifica di promotore.

2. che Roma Capitale provveda ad inserire nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023 l'impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti unitamente all'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.

3. che Roma Capitale, tramite le competenti Strutture, provveda ad indire una gara europea a procedura telematica aperta *project financing* ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'«Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla:

a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;

b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati.»;

4. che l'aggiudicazione della gara sia subordinata al verificarsi della condizione di cui al punto 2, nonché all'accertamento dell'effettiva disponibilità della copertura finanziaria della spesa quale forma di contributo da parte di Roma Capitale.

5. in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 di cui all'art. 41, comma 2 nonché all'art. 6 dell'all. I.7, relativamente al contenuto del PFTE posto a base di gara, nonché parzialmente a quanto indicato all'art. 193, comma 5; del predetto decreto legislativo n. 36/2023 prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 16 novembre 2023

Il Commissario straordinario di governo
GUALTIERI

23A06725

ORDINANZA 21 novembre 2023.

Conferimento al dott. Agostino Miozzo dell'incarico di collaborazione a supporto del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nel coordinamento dei servizi di accoglienza e assistenza in occasione dell'evento giubilare e contestuale costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Commissario straordinario. (Ordinanza n. 29).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;

al comma 425 dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427 [ndr Società Giubileo S.p.a.], tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR], dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022 e, in particolare:

a) predisporre, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo;

b) coordinare la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui alla lettera *a)*, nonché, avvalendosi della società Giubileo 2025 di cui all'art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021,

n. 234, di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo;

c) informare la Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui alla lettera *a)*;

d) assegnare nei casi di cui alla lettera *c)*, nonché qualora sia messo a rischio - anche in via prospettica - il rispetto del cronoprogramma, un termine per provvedere non superiore a trenta giorni ai soggetti responsabili;

e) sentita la Cabina di coordinamento, individuare, in caso di perdurante inerzia dei soggetti responsabili, l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere - anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche - all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

f) fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, procedere, nei casi e con le modalità di cui alla lettera *e)*, alla nomina di uno o più commissari *ad acta*;

g) partecipare alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

h) riferire periodicamente al presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione;

Visti:

il PNRR approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40 rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di "*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici"», al comma 1, prevede che: «Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici" di cui alla (Misura M1C3, investimento) 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma»;

il decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 con il quale il Ministro del turismo ha delegato il Commissario straordinario alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici» articolato in sei *sub* investimenti denominati, rispettivamente, «*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*», «Giubileo 2025 - Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», «#La Città Condivisa», «#Mitingodiverde», «#Roma4.0» e «#Amanotesa»;

l'ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022 con la quale il Commissario straordinario ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici» del PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che si compone di complessivi n. 336 interventi;

il decreto del 24 giugno 2022 con il quale il Ministro del turismo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR come individuati dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 24 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152/2006;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario, di cui alla nota prot. n. RM/2022/224, come integrata con nota prot. n. RM/2022/242;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato»);

Visti:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

Viste:

la convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a. per la costituzione di una struttura commissariale in avvalimento, «volta ad assicurare il tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti commissariali mediante l'avvalimento di una professionalità dirigenziale per stabilire un raccordo funzionale diretto tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a. in previsione e per il Giubileo 2025», come integrata dall'Addendum di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

Richiamate:

la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario») articolata in tre direzioni, come integrata e modificata, da ultimo, con disposizione commissariale n. 26 del 22 agosto 2023;

la disposizione commissariale n. 7 del 5 maggio 2023, di costituzione della «Segreteria tecnica del Giubileo 2025» quale organismo deputato alla *governance* delle attività finalizzate alla gestione degli eventi e dell'accoglienza per il Giubileo 2025;

la disposizione commissariale n. 27 del 14 settembre 2023 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Ufficio di supporto al Commissario;

Dato atto che ai fini del supporto al Commissario straordinario nello svolgimento dei compiti e funzioni di cui è titolare, con ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio 2023, è stato costituito nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, l'ufficio di scopo denominato «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025» (di seguito «Ufficio di raccordo»), con il compito di operare il raccordo tra la struttura commissariale e le strutture capitoline avvalse, per il tramite del supporto operativo del personale in servizio presso l'ufficio di scopo medesimo, da assegnare temporaneamente all'ufficio di supporto al Commissario, reperito per il tramite della procedura attivata da Roma Capitale - Dipartimento organizzazione e risorse umane competente *ratione materiae* con nota prot. n. GB/2023/12986, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/289;

Dato atto, altresì:

della scomparsa in data 28 giugno 2023 del dott. Maurizio Pucci, coordinatore funzionale della Direzione 3 Giubileo 2025/Caput Mundi dell'Ufficio di supporto al Commissario, nonché responsabile del Servizio interventi e accoglienza nell'ambito della medesima Direzione;

che, in occasione della conferenza di coordinamento di cui all'art. 4, comma 5, della su richiamata convenzione del 20 gennaio 2023, tenutasi in data 17 luglio 2023, è stato proposto di conferire all'ing. Roberto Botta, dirigente di Roma Capitale in avvalimento al 100% presso la struttura commissariale, il coordinamento funzionale della Direzione 3 «Giubileo 2025/Caput Mundi», nonché la responsabilità, *ad interim*, del Servizio interventi e accoglienza nell'ambito della medesima direzione con acquisizione del parere favorevole dei presenti, come da verbale della conferenza medesima di cui al prot. n. RM/2023/1880;

che, con la su richiamata disposizione n. 26/2023, il Commissario straordinario ha, tra l'altro, conferito al predetto dirigente il coordinamento funzionale della Direzione 3 «Giubileo 2025/Caput Mundi», nonché la direzione *ad interim* dell'Area interventi accoglienza;

che l'ing. Roberto Botta, oltre ai su citati incarichi, ricopre altresì, nell'ambito della Direzione 3, l'incarico di dirigente dell'Area interventi Giubileo e *Caput Mundi*, con funzioni di supporto e presidio al Commissario straordinario nelle attività di coordinamento degli interventi previsti nel programma dettagliato del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, attraverso il costante raccordo funzionale ed operativo con le strutture e i soggetti competenti alla loro attuazione;

Considerato che:

la preparazione dell'evento giubilare comporta l'apertura di numerosi cantieri, che interessano ed interesseranno svariate aree cittadine, per la realizzazione degli interventi giubilari di cui al su richiamato programma dettagliato, nonché la programmazione, calendarizzazione e organizzazione dei numerosi e rilevanti eventi, laici e religiosi, che necessitano di coordinamento tra le diverse strutture pubbliche, nazionali e locali, a vario titolo coinvolte, onde consentirne il regolare svolgimento;

approssimandosi l'evento giubilare, le attività correlate ad assicurare il rispetto dei tempi e delle fasi di cantierizzazione degli interventi implicheranno un maggiore coinvolgimento dei preposti uffici della struttura commissariale;

la città di Roma, già a partire dal 2024, sarà interessata da un rilevante flusso di turisti e pellegrini, che ne vedrà il progressivo incremento in costanza dell'anno giubilare, ai quali occorre assicurare le migliori condizioni di accoglienza ed assistenza;

tali gravose attività rientrano tutte nell'ambito delle competenze funzionali della Direzione 3 «Giubileo 2025/Caput Mundi»;

Ritenuto:

pertanto, opportuno ridefinire le attribuzioni funzionali della predetta direzione onde consentire di concentrare le stesse sull'attuazione del programma dettagliato degli interventi, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, nonché sul coordinamento e la gestione dei cantieri cittadini, assicurando il rispetto del cronoprogramma ed il minor aggravio possibile sui servizi e sulla cittadinanza;

stante la rilevanza internazionale dell'evento giubilare e la strategicità delle azioni volte al coordinamento degli interventi e dei servizi correlati all'accoglienza, ai fini del regolare svolgimento dell'«Anno Santo», di revocare al predetto dirigente l'incarico di direzione *ad interim* dell'Area interventi accoglienza e di attrarre quest'ultima, con il correlato servizio e le relative attribuzioni funzionali, alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, garantendone comunque il necessario raccordo con il servizio Supporto giuridico operativo Programma interventi e accoglienza Giubileo ed il Servizio supporto relazioni interistituzionali, Coordinamento monitoraggio, rendicontazione e comunicazione Giubileo e Caput Mundi della Direzione 3;

Ritenuto, altresì, opportuno assicurare un collegamento diretto tra il Commissario straordinario e gli uffici della struttura commissariale attraverso la costituzione di un ufficio di segreteria posto alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, che assicuri la gestione dell'agenda e dei documenti di competenza del Commissario, curandone la protocollazione, la classificazione, la fascicolazione, l'archiviazione, la consultazione e l'assegnazione agli uffici secondo le rispettive competenze, nonché la gestione della corrispondenza e la cura dell'*iter* approvativo dei provvedimenti commissariali;

Atteso che:

il Commissario straordinario, al fine di far fronte alle ingenti attività istituzionali che è chiamato a svolgere per l'esercizio delle funzioni di cui è titolare, nonché per le funzioni di coordinamento dei molteplici interventi da attuare, necessita di potersi avvalere di un profilo in possesso di spiccata attitudine e capacità professionale, nonché di comprovata esperienza nel programmare, coordinare e sovrintendere attività legate ad uno straordinario afflusso di persone;

la su richiamata strategicità delle azioni da intraprendere, unita alla straordinaria rilevanza internazionale e mediatica dell'evento giubilare, comporta la necessità di individuare un profilo che, in possesso delle suddette competenze, possa godere della piena fiducia del Commissario straordinario;

tra il personale in avvalimento della struttura in parola, assegnato sia in esecuzione delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario con AMA S.p.a. in data 26 settembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni e con Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale in data 20 gennaio 2023, sia a seguito della su richiamata procedura di reperimento attivata da Roma Capitale - Dipartimento organizzazione e risorse umane, non sono presenti risorse cui assegnare le descritte funzioni di supporto, a causa della carenza delle specifiche professionalità;

con nota prot. n. RM/3391 del 10 novembre 2023 il Commissario straordinario ha richiesto al dott. Agostino Miozzo, data la professionalità dallo stesso lungamente esercitata presso la Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la disponibilità ad assumere un incarico di collaborazione, a titolo oneroso, volto a fornire supporto nel coordinamento dei servizi di accoglienza e assistenza ai pellegrini ed ai turisti che raggiungeranno la città di Roma in occasione dell'evento giubilare, attraverso il presidio dei tavoli settoriali e dei gruppi di lavoro costituiti, in stretto raccordo con le attività della Segreteria tecnica del Giubileo di cui alla su richiamata disposizione commissariale n. 7/2023;

con nota del 10 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2023/3427, il dott. Agostino Miozzo ha fornito la propria disponibilità;

Dato atto dell'avvenuto collocamento in quiescenza del Dott. Agostino Miozzo *****;

Visti:

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che dispone che «Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, [*omissis*]. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice»;

l'art. 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che «È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro»;

l'art. 7, comma 6-*bis*, del su richiamato decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed inte-

grazioni che dispone che «Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione»;

l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, come modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni» che dispone che «È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, [...*omissis*...] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. [...*omissis*...]. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. [...*omissis*...]»;

Richiamati:

il comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...]»;

il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023, nel cui ambito figura l'intervento di spesa corrente n. 189 che destina, per il triennio 2023-2025, specifiche risorse destinate al funzionamento della gestione commissariale;

Ritenuto:

necessario, stanti i compiti e le funzioni, anche di coordinamento, di cui il Commissario straordinario è titolare in relazione ai molteplici interventi da attuare funzionali all'accoglienza ed alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ferme le attribuzioni degli uffici di Roma Capitale e delle altre strutture pubbliche competenti in materia di sicurezza, derogare – sulla base di quanto previsto al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni – alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, conferendo al dott. Agostino Miozzo, in quiescenza *****, l'incarico di collaborazione a supporto del Commissario straordinario nel coordinamento dei servizi di accoglienza e assistenza ai pellegrini ed ai turisti che raggiungeranno la città di Roma in occasione dell'evento giubilare, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e fino al 31 dicembre 2025, viste le esperienze maturate nell'ambito della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, come da *curriculum vitae* acquisito in atti;

di riconoscere un compenso annuale pari ad euro 70.000,00 (euro settantamila/00), da corrispondersi in quota parte pari alla durata dell'incarico, oltre all'IVA al 22% e ad ogni altro onere di natura fiscale e previdenziale, a valere sulle risorse di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

di disporre la non rinnovabilità dell'incarico, in ossequio al disposto di cui all'art. 7, comma 6, lettera *c)* del su citato decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale «la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico»;

Acquisite in atti le dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse *ex* art. 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità *ex* art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone:

1) la costituzione di un ufficio di segreteria posto alle dirette dipendenze del Commissario straordinario;

2) l'attrazione alle dirette dipendenze del Commissario straordinario dell'«Area interventi accoglienza», con il correlato servizio e le relative attribuzioni funzionali, demandando ad un successivo provvedimento la definizione delle modifiche organizzativo-funzionali della struttura commissariale e l'assegnazione delle risorse umane;

3) la revoca al coordinatore funzionale della Direzione 3 dell'Ufficio di supporto al Commissario, ing. Roberto Botta, dell'incarico di direzione *ad interim* dell'Area interventi accoglienza;

4) di conferire, sulla base di quanto previsto dal comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, al dott. Agostino Miozzo, in quiescenza *****, l'incarico di collaborazione a supporto del Commissario straordinario nel coordinamento dei servizi di accoglienza e assistenza in occasione dell'evento giubilare, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di cui all'art. 7, commi 5-*bis* e 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) la non rinnovabilità dell'incarico, in ossequio al disposto di cui all'art. 7, comma 6, lettera *c)*, del su citato decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

6) la decorrenza dell'incarico dalla data di sottoscrizione del contratto, allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e fino al 31 dicembre 2025;

7) di riconoscere un compenso annuale pari ad euro 70.000,00 (euro settantamila/00), da corrispondersi in quota parte pari alla durata dell'incarico, oltre all'IVA al 22% e ad ogni altro onere di natura fiscale e previdenziale, a valere sulle risorse di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

8) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 21 novembre 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

ALLEGATO

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO AL DOTT. AGOSTINO MIOZZO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 NEL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IN OCCASIONE DELL'EVENTO GIUBILARE TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 (DI SEGUITO «COMMISSARIO STRAORDINARIO»), PROF. ROBERTO GUALTIERI **** E IL DOTT. AGOSTINO MIOZZO (DI SEGUITO ANCHE «IL COLLABORATORE») *****

Premesso che:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427 [ndr Società Giubileo 2025 S.p.a.], tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR] dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 è stato approvato il PNRR;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40 rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di "*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici"», al comma 1, prevede che: «Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici" di cui alla (Misura M1C3, investimento) 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma»;

il Ministro del turismo, con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022, ha conferito al Commissario straordinario la delega ai fini della stipula, nell'ambito del PNRR degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici», con particolare riferimento agli aspetti relativi al coordinamento della fase attuativa, alla vigilanza sugli interventi ed al monitoraggio dello svolgimento degli stessi, con attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 1, comma 438, della legge n. 234/2021, in caso di criticità realizzative o esecutive che rendano difficile il completamento degli interventi nei tempi previsti dai contratti di affidamento;

con ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022, il Commissario straordinario ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici» del PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che si compone di complessivi n. 336 interventi;

con decreto del 24 giugno 2022 il Ministro del turismo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR come individuati dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 2 del 24 giugno 2022;

il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422,

della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Programma dettagliato»);

nell'ambito del su richiamato programma dettagliato figura l'intervento di spesa corrente n. 189 che destina, per il triennio 2023-2025, specifiche risorse destinate al funzionamento della gestione commissariale;

Considerato che:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, dispone che «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;

in data 26 settembre 2022 è stata sottoscritta la convenzione tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a. per la costituzione di una struttura commissariale in avvalimento, «volta ad assicurare il tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti commissariali mediante l'avvalimento di una professionalità dirigenziale per stabilire un raccordo funzionale diretto tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a. in previsione e per il Giubileo 2025», come integrata dall'Addendum di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;

in data 20 gennaio 2023 è stata sottoscritta la convenzione tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

Considerato, altresì, che:

con disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito «Ufficio di supporto al Commissario») articolata in tre direzioni;

con disposizione commissariale n. 7 del 5 maggio 2023, è stata costituita la «Segreteria tecnica del Giubileo 2025» quale organismo deputato alla *governance* delle attività finalizzate alla gestione degli eventi e dell'accoglienza per il Giubileo 2025;

con disposizione commissariale n. 27 del 14 settembre 2023 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Ufficio di supporto al Commissario;

Atteso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che dispone che «Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, [*omissis*]. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice»;

l'art. 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che «È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

l'art. 7, comma 6-*bis*, del su richiamato decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che «Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione»;

l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, come modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni» dispone che «È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, [... *omissis* ...] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. [... *omissis* ...]. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. [... *omissis* ...];

con ordinanza commissariale n. ___ del __________ è stato disposto il conferimento al dott. Agostino Miozzo, in quiescenza *****, dell'incarico di collaborazione a supporto del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nel coordinamento dei servizi di accoglienza e assistenza in occasione dell'evento giubilare, ferme le attribuzioni degli uffici di Roma Capitale e delle altre strutture pubbliche competenti in materia di sicurezza, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di cui all'art. 7, commi 5-*bis* e 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni in forza dei poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto dell'avvenuta acquisizione in atti delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse *ex* art. 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità *ex* art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente sottoscritte dal dott. Agostino Miozzo,

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e accettazione dell'incarico

Il dott. Agostino Miozzo, con la sottoscrizione del presente contratto di lavoro autonomo di prestazione d'opera professionale, accetta l'incarico di collaborazione a supporto del Commissario straordinario nel coordinamento dei servizi di accoglienza e assistenza in occasione dell'evento giubilare, conferito con ordinanza commissariale n. ___ del __________ 2023, ferme le attribuzioni degli uffici di Roma Capitale e delle altre strutture pubbliche competenti in materia di sicurezza.

Art. 2.

Durata dell'incarico

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso con durata fino al 31 dicembre 2025.

Lo stesso, in ossequio al disposto di cui all'art. 7, comma 6, lettera *c)*, del su citato decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non è rinnovabile.

Art. 3.

Trattamento economico e adempimenti fiscali e previdenziali

Il Commissario straordinario si impegna a corrispondere al dott. Agostino Miozzo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino al 31 dicembre 2025, un compenso annuo pari ad euro 70.000,00 (euro settantamila/00), da corrispondersi in quota parte pari alla durata dell'incarico, oltre all'IVA al 22% e ad ogni altro onere di natura fiscale e previdenziale, a valere sulle risorse di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023.

Gli oneri di natura assicurativa ed infortunistica, derivanti dal presente contratto, sono a carico del collaboratore incaricato ed assolti direttamente dallo stesso.

Il collaboratore solleva l'Ufficio di supporto al Commissario e Roma Capitale da ogni responsabilità derivante da infortuni.

Il compenso, rapportato alla decorrenza dell'incarico, è liquidato – relativamente all'annualità 2023 – in un'unica soluzione, previa presentazione da parte del collaboratore al Commissario straordinario di una relazione sulle attività svolte, e semestralmente per le successive annualità, previa presentazione da parte del collaboratore al Commissario straordinario della relazione semestrale sulle attività svolte.

La spesa rientra nell'ambito delle risorse di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023.

Art. 4.

Spese missioni

Il Commissario straordinario provvederà a rimborsare al dott. Agostino Miozzo le spese per missioni, debitamente e preventivamente autorizzate dal Commissario medesimo, dietro presentazione di idonea documentazione, secondo le norme vigenti in materia per i dipendenti di Roma Capitale, con la qualifica dirigenziale, avvalendosi degli uffici della struttura commissariale costituita con disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli uffici preposti di Roma Capitale.

La spesa rientra nell'ambito delle risorse di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023.

Art. 5.

Obblighi del Commissario straordinario

Il Commissario straordinario si impegna a corrispondere il compenso di cui all'art. 3, avvalendosi degli uffici della struttura commissariale costituita con disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli uffici preposti di Roma Capitale.

La spesa rientra nell'ambito delle risorse di cui all'intervento 189 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023.

Art. 6.

Obblighi del collaboratore

Il dott. Agostino Miozzo si obbliga, ferme le attribuzioni degli uffici di Roma Capitale e delle altre strutture pubbliche competenti in materia di sicurezza, a svolgere attività di collaborazione al Commissario straordinario in merito:

al coordinamento dei servizi di accoglienza e assistenza ai pellegrini ed ai turisti che raggiungeranno la città di Roma in occasione dell'evento giubilare;

al presidio dei tavoli settoriali e dei gruppi di lavoro costituiti, in stretto raccordo con le attività della Segreteria tecnica del Giubileo di cui alla su richiamata disposizione commissariale n. 7/2023.

Il collaboratore si obbliga, altresì:

a svolgere con la massima diligenza e perizia l'incarico oggetto del presente contratto, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Commissario straordinario e, in generale, a non compiere atti che possano arrecare pregiudizio all'azione commissariale;

a fornire personalmente la prestazione pattuita in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento con il Commissario straordinario e il raccordo con la Segreteria tecnica;

a presentare, con cadenza annuale per l'anno 2023, e semestrale per le annualità successive, una relazione illustrante il complesso delle attività svolte;

a non divulgare con alcun mezzo, anche dopo la scadenza del presente contratto, dati, notizie, informazioni acquisite in occasione dell'incarico affidatogli;

ad autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e del RGPD - regolamento (UE) n. 2016/679, per le finalità connesse all'incarico di cui al presente contratto ed a rispettare le norme di legge in materia di *privacy*.

Art. 7.

Codice di comportamento e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il collaboratore dichiara di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e si impegna all'osservanza di quanto ivi previsto nell'espletamento delle attività di cui al presente contratto.

Il collaboratore si impegna, altresì, all'osservanza di quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ufficio di supporto al Commissario, approvato con disposizione n. 27/2023.

Art. 8.

Luogo della prestazione

Il luogo di svolgimento delle attività è presso la sede del collaboratore nonché nell'ambito dei locali della struttura commissariale ovvero presso le sedi di soggetti terzi in occasione di riunioni/incontri/sopralluoghi, secondo le necessità di volta in volta previste, allo scopo di svolgere al meglio le attività connesse alla prestazione.

Art. 9.

Risoluzione del contratto

Inadempienze gravi e ripetute nello svolgimento dell'incarico comportano il diritto per le parti di risolvere il presente contratto.

La parte che intende far valere detto diritto dovrà darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro trenta giorni successivi alla comunicazione.

Qualora le cause non venissero rimosse nei trenta giorni successivi alla comunicazione, il contratto è da intendersi risolto.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile nel caso in cui il collaboratore, prestando attività anche in favore di terzi, svolga attività formalmente e sostanzialmente incompatibile con il presente incarico.

Il contratto è, altresì, risolto di diritto in caso di cessazione anticipata del Commissario straordinario dal suo incarico.

Per quanto non espressamente disposto, trovano applicazione le norme del codice civile.

Art. 10.

Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Controversie

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'esecuzione del presente contratto, si espleterà preliminarmente il tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Roma.

Per ogni controversia giudiziaria è competente il Foro di Roma.

Il presente atto, che si compone di otto pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

Il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
GUALTIERI

Il collaboratore: MIOZZO

23A06726

DECRETO 29 novembre 2023.

Riapertura dei Centri di raccolta AMA S.p.a. - «Acqua Acetosa», «Tiburtina Ponte Mammolo» e «Villa Gordiani». (Ordinanza n. 30).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:

al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda:

la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;

l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;

l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006;

al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa «provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;

Vista la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata direttiva 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la direttiva quadro 2008/98/CE successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimità, una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*);

Visto il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»;

Vista la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante gli «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi;

Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121;

Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio:

2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,

entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le «Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*, BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (*persistent organic pollutants*);

Visto il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti;

Viste la delibera SNPA Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente n. 67 del 6 febbraio 2020 che approva le «Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina *end of waste* di cui all'art. 184-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti», integrate con il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare che ha introdotto, nell'ambito del Capitolo 3 delle linee guida stesse, il sottoparagrafo denominato «3.5.9 - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante la «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera *cc)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 recante la «Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera *cc)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche»;

Visto il piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGRRC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022;

Vista la deliberazione di Roma Capitale n. 44 del 13 maggio 2021 recante il «Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani»;

Considerato che

l'Unità controlli 1 della Sezione provinciale di Roma di ARPA Lazio, a seguito di sopralluoghi effettuati presso i centri di raccolta di AMA S.p.a. denominati «Acqua Acetosa», «Tiburtina Ponte Mammolo» e «Villa Gordiani» tra l'agosto e l'ottobre 2022, nel corso dei quali ha ravvisato una serie di violazioni, notificava al rappresentante legale *pro tempore* di AMA S.p.a. in data 1° febbraio 2023, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, tre verbali di prescrizione (di cui ai rispettivi prot. ARPA nn. 84955 del 6 dicembre 2022, 83854 del 1° dicembre 2022 e 83856 del 1° dicembre 2022), ai sensi dell'art. 318-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68;

nei citati verbali veniva prevista, quale sanzione, la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda e, pertanto, benché dalle violazioni ravvisate per quanto attiene ai rifiuti pericolosi non sia derivato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell'art. 318-*bis* e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, non è stata ritenuta applicabile la procedura estintiva di cui all'art. 318-*ter* e seguenti del su richiamato decreto legislativo n. 152/2006;

per quanto riguarda invece le altre violazioni riscontrate, non avendo le medesime cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell'art. 318-*bis* e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di eliminare le contravvenzioni accertate nonché circoscriverne ovvero scongiurarne ulteriori effetti, ARPA Lazio aveva impartito ad AMA S.p.a. le seguenti prescrizioni:

1. sospendere lo scarico e gestire il refluo come rifiuto, ovvero rimuovere dal piazzale ogni materiale ovvero manufatto che ne determini il carattere «industriale» e presentare successivamente domanda di autorizzazione allo scarico, la cui ripresa è condizionata all'ottenimento del titolo autorizzativo;

2. identificare i rifiuti mediante idonea cartellonistica ed etichettatura e adottare una modalità di identificazione degli utenti domestici tale da consentire sia una dettagliata contabilizzazione dei rifiuti in ingresso dai cittadini - ai fini dei bilanci e della verifica del rispetto del punto 7.1 del decreto ministeriale 8 aprile 2008 - sia un controllo riguardo ai limiti quantitativi che ogni singolo cittadino può conferire presso il centro di raccolta in un anno;

3. trasmettere una relazione sugli interventi effettuati con allegati i risultati delle nuove analisi;

i termini per la regolarizzazione venivano fissati in novanta giorni dalla notifica dei rispettivi atti (ai sensi dell'art. 318-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni);

Dato atto che

AMA S.p.a. ha presentato documentazione tecnica (note prott. n. 27/04/2023.0065362.U per il centro di raccolta «Acqua Acetosa», 27/04/2023.0065364.U per il centro di raccolta «Villa Gordiani», 27/04/2023.0065367.U per il centro di raccolta «Tiburtina Ponte Mammolo») a seguito della quale, stante la complessità delle situazioni descritte e i tempi tecnici relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, oltre che degli interventi di messa in opera di nuovi impianti di trattamento e gestione delle acque meteoriche, la Sezione provinciale di Roma di ARPA Lazio ha concesso una proroga di ulteriori centottanta giorni (note ARPA Lazio prot. n. 11/05/2023.0032325.U per il centro di raccolta «Acqua Acetosa», prot. 11/05/2023.0032017.U per il centro di raccolta «Villa Gordiani», prot. 11/05/2023.0032009.U per il centro di raccolta «Tiburtina Ponte Mammolo»);

AMA S.p.a. ha richiesto ed ottenuto il parere dei progetti per gli impianti di depurazione di acque reflue industriali per i centri di raccolta «Villa Gordiani», «Tiburtina Ponte Mammolo» e «Acqua Acetosa» (nota Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti - Coordinamento servizio autorizzazione agli scarichi idrici - Ufficio valutazioni tecniche prot. n. NA/11911 del 30 maggio 2023 per il centro di raccolta «Tiburtina Ponte Mammolo», prot. NA11913 del 30 maggio 2023 per il centro di raccolta «Villa Gordiani» e prot. NA/24232 del 27 ottobre 2023 per il centro di raccolta «Acqua Acetosa»);

Atteso che

come riportato nel PGRRC, approvato con la su richiamata ordinanza commissariale n. 7/2022, «i centri di raccolta sono elementi essenziali della raccolta differenziata, arrivando a costituire fino al 30% del totale dei rifiuti differenziati. In particolare, svolgono una funzione determinante nella raccolta efficace di rifiuti quali ingombranti, rifiuti domestici pericolosi, RAEE, potature, e hanno riflessi positivi nel ridurre i fenomeni di abbandono di questo tipo di rifiuti»;

nello stesso PGRRC «il contributo alla sostenibilità è parte centrale delle scelte strategiche e per questo sono state elaborate azioni specifiche e concrete che permetteranno nel corso dell'applicazione del Piano di ridurre la produzione rifiuti: la prevenzione dei rifiuti si incardina in un sistema integrato di gestione, che deve operare con una rete efficace, efficiente ed economica, minimizzando in ogni suo nodo gli impatti ambientali» e, per tale motivo, le infrastrutture cittadine dedicate alla logistica della raccolta devono essere ottimizzate, estendendo l'utilizzo dei centri di raccolta;

il citato PGRRC prevede «investimenti per la realizzazione di nuovi centri di raccolta, per incrementarne la presenza sul territorio di Roma Capitale e migliorare le quantità e qualità dei rifiuti intercettati» prevedendo, di «arrivare al 2030 a complessivi n. 30 centri adeguatamente localizzati in tutti i Municipi di Roma Capitale»;

Considerato, altresì, che

AMA S.p.a. ha comunicato, tramite le note prot. n. 0097284.U del 23 giugno e prot. n. 0108461.U del 13 luglio 2023, che tutti i rifiuti presenti presso i centri di raccolta aziendali sono coperti da tettoie fisse e/o mobili o sono stoccati in cassoni coperti e che, pertanto, le eventuali acque meteoriche incidenti non entrano mai a contatto con i rifiuti in essi presenti annullando, di fatto, il potenziale rischio ambientale derivante dal contatto tra le acque meteoriche e i rifiuti;

AMA S.p.a. ha comunicato in data 27 ottobre 2023 con nota prot. n. 0169282.U, acquisita in data 28 ottobre 2023 al protocollo commissariale al n. RM3157, allegata al presente provvedimento, la chiusura dei centri di raccolta di «Acqua Acetosa», «Tiburtina Ponte Mammolo» e «Villa Gordiani», a far data dal giorno 2 novembre 2023, al fine di consentire i lavori di cui ai pareri progetto approvati o in via di approvazione, che interesseranno l'adeguamento delle reti di raccolta dei reflui prima dello scarico in rete fognaria, in ossequio alle prescrizioni impartite da ARPA Lazio di cui ai verbali richiamati in narrativa;

Rilevato che la chiusura contemporanea dei suddetti centri di raccolta nei periodi di maggior produzione di rifiuti urbani, tra i quali indubbiamente rientra quello prenatalizio, determinerebbe criticità nella gestione dei rifiuti, nonché gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con ricadute negative di carattere ambientale e igienico-sanitario;

Ritenuto necessario pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, contenendo le fisiologiche difficoltà correlate alla maggiore produzione degli stessi in determinati periodi dell'anno, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualità ambientale, per il decoro e la vivibilità urbana;

Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 3 novembre 2023 prot. n. RM/3244 ed espresso con nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 11 novembre 2023 al n. RM/3428;

Preso atto degli esiti delle verifiche effettuate da ARPA Lazio in data 22 novembre 2023 presso i centri di raccolta in argomento, richieste dal Commissario straordinario con nota prot. RM/3571 del 20 novembre 2023, trasmesse con nota ARPA Lazio prot. n. 0032325.U del 23 novembre 2023, acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/3626;

Per quanto espresso in narrativa, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Ordina:

1) ad AMA S.p.a. di provvedere alla riapertura dei centri di raccolta «Acqua Acetosa», «Tiburtina Ponte Mammolo» e «Villa Gordiani» garantendo che:

(i) tutti i rifiuti presenti presso i suddetti centri di raccolta aziendali siano coperti da tettoie fisse e/o mobili o siano stoccati in cassoni coperti;

(ii) le eventuali acque meteoriche incidenti sui su richiamati centri di raccolta non vengano mai a contatto con i rifiuti ivi presenti onde neutralizzare il potenziale rischio ambientale derivante dal contatto tra le acque meteoriche e i rifiuti;

2) ad AMA S.p.a. di provvedere all'esecuzione dei lavori per l'adeguamento delle relative reti di raccolta reflui, prima dello scarico in rete fognaria, in ossequio alle prescrizioni impartite da ARPA Lazio di cui ai verbali richiamati in narrativa, definendone la relativa calendarizzazione in modo tale da escludere la chiusura contemporanea dei suddetti centri che determinerebbe criticità nella gestione dei rifiuti, nonché gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con ricadute negative di carattere ambientale e igienico-sanitario;

Dispone:

1) che gli effetti del presente provvedimento siano limitati al tempo strettamente necessario per l'esecuzione ed il complemento dei lavori per l'adeguamento delle relative reti di raccolta dei reflui, prima dello scarico in rete fognaria, in ossequio alle prescrizioni impartite da ARPA Lazio di cui ai verbali richiamati in narrativa, e comunque ad un periodo non superiore ad otto mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza commissariale, salvo eventuale proroga;

2) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

3) la notifica della presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonché la trasmissione alla Regione Lazio, alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, ad ARPA Lazio - Sezione di Roma.

4) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni recante il codice del processo amministrativo.

Roma, 29 novembre 2023

Il Commissario straordinario di Governo
GUALTIERI

23A06727

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

DECRETO 22 novembre 2023.

Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreso legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 24-*bis* relativo al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, recante «Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale sottoposta alla vigi-

lanza del Presidente del Consiglio dei ministri, e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 29 aprile 2016, recante: «Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione»;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, recante «Istituzione delle unità di missione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto, in particolare, l'art. 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, il quale prevede che, al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al successivo comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2023, con il quale, in attuazione del comma 2 del predetto articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresì la data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, oltre alle unità di personale, nonché si modifica l'articolo 24-*bis* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 e 10 novembre 2022, con i quali è stato conferito, al predetto Ministro, l'incarico per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;

Tenuto conto che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2023, nel modificare l'articolo 24-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud si articoli in non più di cinque uffici di livello dirigenziale generale e non più di diciotto servizi di livello dirigenziale non generale;
Ritenuta la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, alla luce delle modifiche intervenute;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, di seguito denominato «Dipartimento», è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'articolo 24-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro delegato per le politiche di coesione e per il sud, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Ministro per le politiche di coesione e per il sud

1. Il Ministro delegato per le politiche di coesione e per il sud, di seguito indicato «Ministro», ove nominato, è l'organo di Governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti del Dipartimento in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

4. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli atti di indirizzo politico ed agli obiettivi strategici fissati dal Ministro, coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

2. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria di livello non dirigenziale per il supporto allo svolgimento delle attività dipartimentali correnti.

3. Il Capo del Dipartimento cura la comunicazione istituzionale del Dipartimento e la gestione dei siti dipartimentali, in raccordo con i siti web gestiti dagli uffici di cui all'articolo 5, ivi incluso il processo di diffusione al pubblico delle informazioni raccolte e il coinvolgimento del mondo scolastico e universitario, anche attraverso strumenti di Governo aperto. Il Capo del Dipartimento può delegare le proprie funzioni al personale dirigenziale del Dipartimento, tenuto conto delle funzioni dallo stesso esercitate e delle competenze professionali possedute.

4. Il Capo del Dipartimento assicura la cura degli affari europei ed internazionali del Dipartimento e la relativa rappresentanza in comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed ogni altro organismo pertinente, anche mediante una o più deleghe a favore del personale del Dipartimento, in relazione alle funzioni esercitate e alle competenze professionali.

5. Il Capo del Dipartimento, in relazione a specifici argomenti di particolare complessità, può istituire gruppi di lavoro temporanei composti da personale dirigenziale e non dirigenziale, con l'eventuale supporto di esperti delle materie trattate.

6. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, anche a supporto delle pertinenti funzioni di coordinamento, operano i seguenti servizi:

a) «Servizio per i dati, le analisi e le rilevazioni informative» - Servizio I;

b) «Servizio per la valutazione delle politiche pubbliche e gli studi tematici» - Servizio II.

7. Il «Servizio per i dati, le analisi e le rilevazioni informative» - Servizio I cura, in collaborazione con gli altri uffici e servizi del Dipartimento, la realizzazione di banche dati e sistemi informativi, anche tematici, curandone la coerenza reciproca; cura il coordinamento e la gestione dei suddetti sistemi informativi e l'integrazione di questi con i sistemi informativi e di monitoraggio di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, organi di rilievo costituzionale ed organismi dell'UE, anche attraverso lo sviluppo di adeguate modalità di interconnessione e interoperabilità; attiva, ai fini di tale coordinamento, i necessari tavoli tecnici; provvede, anche in collaborazione con il Nucleo per le politiche di coesione, a raccogliere dati dai diversi sistemi di monitoraggio e dalle ulteriori fonti pubbliche e private relative alle politiche di coesione; supporta, per l'aspetto relativo a dati, analisi e banche dati i processi di monitoraggio in capo agli altri uffici e servizi del Dipartimento; cura gli aspetti di innovazione digitale delle attività del Dipartimento.

8. Il «Servizio per la valutazione delle politiche pubbliche e gli studi tematici» - Servizio II cura il supporto al Capo del Dipartimento nella definizione degli indirizzi e priorità tematiche, della metodologia e della realizzazione delle attività di valutazione delle politiche pubbliche relativamente agli interventi finanziati dalle risorse nazionali ed europee per la coesione, garantendo il raccordo con il Nucleo per le politiche di coesione, con particolare riferimento alle attività del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione e della rete dei nuclei e la rappresentanza del Dipartimento nei pertinenti gruppi di lavoro, riunioni e altre istanze collegiali; in collaborazione con gli altri uffici e servizi del Dipartimento, svolge inoltre attività di elaborazione analitica e statistica sugli aspetti socioeconomici territoriali, strutturali e tendenziali, e su andamenti e prospettive delle politiche di sviluppo territoriale; acquisisce ed elabora i dati relativi all'attuazione dei programmi e degli interventi finanziati, nell'ambito delle politiche di coesione, dai fondi strutturali europei e dalle risorse nazionali aggiuntive, ivi inclusi i risultati delle specifiche attività di valutazione e verifica, al fine di svolgere attività di ricerca e studio sui temi di interesse.

9. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento a uno dei coordinatori degli uffici del Dipartimento.

10. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'Ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in cinque uffici di livello dirigenziale generale e in diciotto servizi di livello dirigenziale non generale, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 6.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) Ufficio per la gestione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per gli interventi speciali e il supporto al funzionamento - Ufficio I;

b) Ufficio per le politiche di coesione europee - Ufficio II;

c) Ufficio per le politiche di coesione nazionali - Ufficio III

d) Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per le politiche di coesione - Ufficio IV;

e) Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale - Ufficio V.

3. Gli uffici del Dipartimento, nelle materie di propria competenza, forniscono supporto per le attività di comunicazione e collaborano con il servizio I al disegno e allo sviluppo delle banche dati istituzionali del Dipartimento. I medesimi uffici, nelle materie di propria competenza e in collaborazione e raccordo con l'Ufficio I, forniscono i propri contributi nella predisposizione di schemi di atti normativi, di provvedimenti generali e di proposte di atti deliberativi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), di atti da sottoporre al sistema delle Conferenze Stato - regioni e unificata e di ogni altro documento e relazione avente rilevanza esterna.

4. Gli uffici del Dipartimento, considerata la trasversalità delle rispettive competenze, assicurano la collaborazione reciproca nell'attuazione delle proprie attività istituzionali.

Art. 6.

Ufficio per la gestione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per gli interventi speciali e il supporto al funzionamento - Ufficio I

1. L'ufficio cura le attività di gestione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dei connessi rapporti interistituzionali; cura la gestione degli interventi a titolarità del Ministro previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) nonché, in coordinamento con la competente unità di missione, degli interventi previsti nel PNRR, sino al loro completamento; cura, inoltre, la programmazione, gestione e attuazione di ogni altro intervento speciale attribuito al Dipartimento in via normativa o amministrativa, fatte salve le competenze tematiche degli altri uffici; assicura il supporto al Capo del Dipartimento nelle attività di funzionamento del Dipartimento, curando la gestione amministrativa e finanziaria delle risorse nazionali e delle risorse umane e di ogni altra questione afferente agli affari generali, la programmazione degli obiettivi dipartimentali, il controllo di gestione e la valutazione del personale del Dipartimento; cura gli affari giuridici e normativi, l'istruttoria degli atti di sindacato ispettivo e la redazione dei documenti istituzionali di competenza dipartimentale rivolti agli organi di controllo, ivi compresa la Corte dei conti; assicura il raccordo, su tutti gli affari del Dipartimento, con la medesima Corte dei conti, il CIPESS e il sistema della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza unificata.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per il coordinamento finanziario delle risorse della coesione» - Servizio III;

b) «Servizio per gli affari giuridici e gestione degli interventi speciali» - Servizio IV;

c) «Servizio per gli affari generali» - Servizio V.

3. Il «Servizio per il coordinamento finanziario delle risorse della coesione» - Servizio III cura le proposte di programmazione finanziaria delle risorse della politica di coesione nazionale, ivi inclusa la definizione delle allocazioni finanziarie annuali, e relative variazioni; cura gli atti di gestione finanziaria delle risorse aggiuntive nazionali per le politiche di coesione; elabora proposte deliberative per il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS) nelle materie di competenza del Dipartimento, in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento; coordina la redazione dei documenti istituzionali rivolti agli organi di controllo; cura l'istruttoria degli affari di competenza del Dipartimento rispetto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza unificata, anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento.

4. Il «Servizio per gli affari giuridici e gestione degli interventi speciali» - Servizio IV cura l'istruttoria e coordina l'acquisizione degli elementi relativi agli atti di sindacato ispettivo e al contenzioso ordinario, amministrativo e straordinario al Capo dello Stato nelle materie di competenza del Dipartimento; svolge approfondimenti giuridici su specifici quesiti posti all'attenzione del Ministro; coordina l'istruttoria delle proposte normative in materia di politiche di coesione; cura la gestione degli interventi del piano complementare al PNRR e dello stesso PNRR a titolarità del Ministro, in collaborazione con la pertinente Unità di missione, nonché degli altri interventi speciali di competenza del Dipartimento attribuite in via normativa o amministrativa, occupandosi delle relative procedure amministrative e contabili, fatte salve le competenze specifiche degli altri uffici del Dipartimento.

5. Il «Servizio per gli affari generali» - Servizio V cura gli affari generali del Dipartimento, inclusi i relativi adempimenti contabili e di bilancio ordinario, gli impegni e i pagamenti; cura le procedure amministrative e contabili riguardanti i componenti del nucleo per le politiche di coesione; sovrintende alla gestione del personale in servizio presso il Dipartimento e provvede alla gestione delle procedure connesse all'acquisizione di beni e servizi necessari al suo funzionamento; assicura il supporto al Capo del Dipartimento nelle attività del controllo strategico e di controllo di gestione, curando, a tal fine, i rapporti con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri; gestisce il protocollo e la segreteria dipartimentale; supporta il Capo del Dipartimento nel coordinamento dell'attività degli uffici in materia di prevenzione della

corruzione e trasparenza; cura la gestione amministrativa dei percorsi di aggiornamento del personale del Dipartimento, in collaborazione con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e cura la gestione amministrativa dei rapporti convenzionali con le società in house a valere sulle risorse nazionali per la coesione, in collaborazione con gli uffici del Dipartimento per i tematismi di rispettiva competenza.

Art. 7.

Ufficio per le politiche di coesione europee - Ufficio II

1. L'Ufficio promuove e coordina la programmazione e l'attuazione della politica di coesione europea, assicurando l'integrazione con le politiche di coesione nazionale, in raccordo con l'Ufficio III, nonché con altre politiche e strumenti dell'Unione europea, ivi inclusi i fondi a gestione diretta e, segnatamente, il PNRR; assicura la sorveglianza, il monitoraggio strategico e la verifica dell'attuazione; promuove e coordina le misure di accompagnamento dei programmi cofinanziati dalla politica di coesione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e supporta l'Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le amministrazioni nazionali e regionali nelle fasi di definizione e revisione dei programmi e di verifica dell'attuazione; assicura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per l'adozione degli atti di indirizzo e la definizione dei documenti nazionali di programmazione strategica e di riparto settoriale e territoriale delle risorse; coordina i processi di definizione dei predetti atti e cura i rapporti con il CIPESS, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza unificata per i relativi processi deliberativi, in collaborazione con l'ufficio I; promuove e coordina le attività delle strutture di coordinamento della politica di coesione previste dall'accordo di partenariato e in quelle sedi cura i rapporti con il partenariato; coordina la definizione della posizione nazionale per la partecipazione alla fase ascendente di formazione della politica di coesione e del quadro regolatorio nell'ambito dei lavori delle istituzioni europee deputate; partecipa ai lavori dei gruppi tecnici del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea incaricati delle questioni relative alla gestione della politica di coesione; coordina le attività connesse alla definizione della politica di coesione post-2027 e partecipa ai relativi processi in sede UE; è autorità di coordinamento per la definizione della Carta degli aiuti a finalità regionale e si occupa di assicurare il raccordo dell'attuazione della politica di coesione con la disciplina in materia di aiuti di Stato; per i programmi europei a titolarità del Dipartimento svolge le funzioni di Autorità di certificazione e, con riferimento al ciclo 2021/2027, cura la funzione contabile di cui all'art. 76 del reg. (UE) 2021/1060; elabora proposte normative nelle materie di competenza.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la definizione della politica e il coordinamento della programmazione strategica» - Servizio VI;

b) «Servizio per la sorveglianza, la verifica e l'accompagnamento dei programmi nazionali e dei programmi regionali (Regioni più sviluppate) - Servizio VII;

c) «Servizio per la sorveglianza, la verifica e l'accompagnamento dei programmi regionali (Regioni meno sviluppate e in transizione) - Servizio VIII;

d) «Servizio per il coordinamento delle autorità di certificazione e del monitoraggio finanziario» - Servizio IX.

3. Il «Servizio per la definizione della politica e il coordinamento della programmazione strategica» - Servizio VI coordina le attività finalizzate alla predisposizione degli atti di indirizzo e dei documenti nazionali di programmazione strategica e finanziaria della politica di coesione europea, promuovendo complementarietà e sinergie con le politiche di investimento e gli interventi di riforma del PNRR e dagli altri fondi a gestione diretta; gestisce i rapporti con le amministrazioni statali e regionali; cura l'istruttoria per la definizione della posizione nazionale ai fini della partecipazione alla fase ascendente di formazione della politica di coesione e del quadro regolatorio nell'ambito dei lavori delle istituzioni europee deputate; partecipa ai lavori dei gruppi tecnici del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea incaricati delle questioni relative allo sviluppo territoriale e alla gestione della politica di coesione; organizza e gestisce le attività connesse alle riunioni del Comitato con funzioni di sorveglianza e attuazione dei programmi cofinanziati dalla politica di coesione e dei relativi sotto-comitati e gruppi tecnici; cura l'istruttoria dei dossier in materia di aiuti di Stato per gli aspetti connessi alla politica di coesione ed è responsabile della definizione e revisione della carta degli aiuti a finalità regionale; predispone atti normativi e provvedimenti generali ed elabora proposte di atti deliberativi da sottoporre al CIPESS e al sistema delle Conferenze Stato - regioni e unificata.

4. Il «Servizio per la sorveglianza, la verifica e l'accompagnamento dei programmi nazionali e dei programmi regionali (Regioni più sviluppate) - Servizio VII promuove e coordina i processi di definizione dei programmi e di individuazione dei progetti cofinanziati e ne sorveglia e verifica lo stato di attuazione; supporta la gestione e la chiusura dei programmi e istruisce le proposte di riprogrammazione; promuove azioni di monitoraggio rafforzato, si occupa dell'istruttoria e della predisposizione di proposte sulle misure di accelerazione della spesa; promuove l'integrazione tra programmi nazionali e regionali nelle regioni di competenza; gestisce i rapporti con i servizi della Commissione europea e con le amministrazioni nazionali e regionali nelle fasi di programmazione e attuazione dei programmi e dei progetti di competenza; assicura la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi; cura l'istruttoria per l'attivazione dei poteri sostitutivi e il coordinamento della fase attuativa.

5. Il «Servizio per la sorveglianza, la verifica e l'accompagnamento dei programmi regionali (Regioni meno sviluppate e in transizione) - Servizio VIII promuove e coordina i processi di definizione dei programmi e di individuazione dei progetti cofinanziati e ne sorveglia e verifica lo stato di realizzazione; supporta la gestione e la chiusura dei programmi e istruisce le proposte di riprogrammazione; promuove azioni di monitoraggio rafforzato, si occupa dell'istruttoria e della predisposizione di proposte sulle misure di accelerazione della spesa; promuove l'integrazione tra programmi nazionali e regionali nelle regioni di competenza, gestisce i rapporti con i servizi della Commissione europea e con le amministrazioni regionali nelle fasi di programmazione e attuazione dei programmi e progetti di competenza; assicura la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi; cura l'istruttoria per l'attivazione dei poteri sostitutivi e il coordinamento della fase attuativa.

6. Il «Servizio per il coordinamento delle autorità di certificazione e del monitoraggio finanziario» - Servizio IX cura la programmazione finanziaria e il monitoraggio dei flussi finanziari dei programmi e dei progetti cofinanziati e la valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio nazionale e comunitario; promuove l'adozione di iniziative di adeguamento dei piani finanziari dei programmi cofinanziati e predispone le informazioni necessarie alla verifica del principio di addizionalità; si occupa dell'utilizzo e dell'accesso alle banche dati connesse alle risorse della politica di coesione, in raccordo con il Servizio I; coordina le attività di certificazione delle spese, di chiusura dei programmi cofinanziati e di inoltro ufficiale alla Commissione europea delle relative domande di pagamento e previsioni di spesa, ai sensi della regolamentazione comunitaria; assicura il raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato per le materie di competenza e il supporto istruttorio agli altri servizi dell'ufficio per i lavori dei comitati di sorveglianza e l'attuazione dell'accordo di partenariato. Per i programmi europei a titolarità del Dipartimento svolge le funzioni di organismo pagatore, secondo le modalità previste dai relativi sistemi di gestione e controllo. È autorità di certificazione per i programmi da ultimo citati afferenti al ciclo 2014/2020 e cura le funzioni contabili di cui all'art. 76 del reg. (UE) 2021/1060 per quelli relativi al ciclo 2021/2027. Il servizio provvede altresì all'erogazione della quota di cofinanziamento a valere sul Fondo di rotazione dei beneficiari nazionali dei programmi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» a cui partecipa l'Italia e con autorità di gestione estera, in raccordo con il Servizio XVIII.

Art. 8.

Ufficio per le politiche di coesione nazionali - Ufficio III

1. L'Ufficio assicura il coordinamento delle attività di pianificazione, programmazione e analisi dei programmi e dei progetti finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; promuove i progetti per assicurare l'addizionalità del Fondo per lo sviluppo e la coesione rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato e delle risorse provenienti dai fondi strutturali; collabora con il Servizio II per la valutazione dei risultati delle politiche di coesione nazionali a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione; predispone documenti metodologici, schede o circolari di supporto alle amministrazioni titolari di risorse per la coesione nazionali; verifica la realizzazione dei programmi e dei progetti, istruisce le proposte di riprogrammazione e assicura l'attuazione, la sorveglianza e il monitoraggio dei progetti; cura l'istruttoria e la predisposizione delle proposte sulle misure di accelerazione dei progetti, nonché l'istruttoria per l'attivazione dei poteri sostitutivi ed il coordinamento della successiva fase attuativa; partecipa ai processi di definizione delle strategie e dei programmi della coesione e ai meccanismi di governance per il coordinamento tra i programmi della politica di coesione e il PNRR, in raccordo con l'Ufficio II, per assicurare la programmazione unitaria e la coerenza con le riforme; supporta l'autorità politica per l'attività della cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei rapporti con le amministrazioni regionali e nazionali; supporta l'autorità politica nella predisposizione di schemi di atti normativi, di provvedimenti generali e di proposte di atti deliberativi del CIPESS nelle materie di competenza, in raccordo con l'Ufficio I.

2. L' Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per il coordinamento della programmazione strategica dei fondi nazionali per la coesione» - Servizio X;

b) «Servizio per la programmazione, la sorveglianza e il supporto ai programmi e ai progetti delle amministrazioni centrali» - Servizio XI;

c) «Servizio per la programmazione, la sorveglianza e il supporto ai programmi e ai progetti di rilevanza regionale» - Servizio XII.

3. Il «Servizio per il coordinamento della programmazione strategica dei fondi nazionali per la coesione» - Servizio X provvede al coordinamento delle attività di pianificazione, programmazione e analisi dei programmi e dei progetti finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; partecipa ai processi di definizione delle strategie e dei programmi della coesione e ai meccanismi di governance per il coordinamento tra i programmi della politica di coesione nazionale e il PNRR, in raccordo con l'Ufficio II; assicura il coordinamento interistituzionale e il raccordo tra la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione e gli altri fondi della coesione nazionali ed europea in raccordo con il medesimo Ufficio II; promuove le opportune iniziative per assicurare l'addizionalità del Fondo per lo sviluppo e la coesione rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato e delle risorse provenienti dai fondi strutturali; collabora con il Servizio II per la valutazione dei risultati delle politiche di coesione nazionali a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le

amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione; predispone documenti metodologici, schede o circolari di supporto alle amministrazioni titolari di risorse per la coesione nazionali; cura le attività della cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

4. Il «Servizio per la programmazione, la sorveglianza e il supporto ai programmi e ai progetti delle amministrazioni centrali» - Servizio XI promuove e coordina i processi di definizione dei programmi e di individuazione dei progetti finanziati con risorse dei Fondi di coesione nazionale e, in particolare, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a titolarità delle amministrazioni centrali, secondo principi di complementarietà e addizionalità delle risorse; assicura, anche attraverso la partecipazione ai tavoli interistituzionali, la coerenza con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei, le politiche territoriali e le politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, in raccordo i competenti servizi dell'Ufficio II e dell'Ufficio V; supporta l'autorità politica nei rapporti con le amministrazioni centrali per le attività di programmazione di competenza; verifica la realizzazione dei programmi e dei progetti e istruisce le proposte di riprogrammazione; cura l'istruttoria e la predisposizione delle proposte sulle misure di accelerazione dei progetti finalizzate alla tempestiva utilizzazione delle risorse; assicura l'attuazione, la sorveglianza e il monitoraggio dei programmi, anche attraverso la partecipazione agli organismi allo scopo istituiti; cura l'attività di supporto alle amministrazioni ed il coordinamento della fase attuativa.

5. Il «Servizio per la programmazione, la sorveglianza e il supporto ai programmi e ai progetti di rilevanza regionale» - Servizio XII promuove e coordina i processi di definizione dei programmi strategici regionali e di individuazione dei progetti finanziati con risorse dei Fondi di coesione nazionale e in particolare del Fondo per lo sviluppo e la coesione secondo principi di complementarietà e addizionalità delle risorse; assicura, anche attraverso la partecipazione ai tavoli interistituzionali, la coerenza con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei, le politiche territoriali e le politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, in raccordo con l'Ufficio II; supporta l'Autorità politica nei rapporti con le amministrazioni regionali per le attività di programmazione di competenza; verifica la realizzazione dei programmi e dei progetti e istruisce le proposte di riprogrammazione; cura l'istruttoria e predisposizione delle proposte sulle misure di accelerazione dei progetti finalizzate alla tempestiva utilizzazione delle risorse ad essi assegnate; cura l'istruttoria per l'attivazione dei poteri sostitutivi ed il coordinamento della successiva fase attuativa; assicura l'attuazione, la sorveglianza e il monitoraggio dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai meccanismi di governance e ai Comitati allo scopo istituiti; cura l'attività di supporto alle amministrazioni ed il coordinamento della fase attuativa; promuove le attività di analisi e valutazione finalizzate a verificare l'impatto dei progetti al fine di migliorare l'efficacia delle politiche e della programmazione; supporta l'autorità politica nella predisposizione di schemi di atti normativi, di provvedimenti generali e di proposte di atti deliberativi del CIPESS nelle materie di competenza, in raccordo con il competente servizio dell'Ufficio I.

Art. 9.

Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per la coesione - Ufficio IV

1. L'ufficio promuove e coordina le iniziative volte a migliorare le azioni per la capacità amministrativa nelle politiche di coesione al fine di accrescere l'efficacia dell'azione amministrativa nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali nazionali ed europei, anche in qualità di titolare e autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai fondi europei dedicati al rafforzamento della capacità amministrativa per la coesione; supporta le amministrazioni coinvolte nell'attuazione dei progetti cofinanziati dai medesimi fondi attraverso la programmazione e l'attuazione di interventi amministrativi e organizzativi, fornendo assistenza e consulenza alle amministrazioni pubbliche e agli enti locali destinatari delle risorse finanziarie europee delle politiche di coesione nonché agli altri uffici del Dipartimento per le attività di competenza rientranti nell'ambito delle funzioni dell'ufficio; provvede alla progettazione e attuazione di interventi volti a garantire la formazione iniziale e continua e l'aggiornamento professionale del personale reclutato per le politiche di coesione, anche in raccordo con il sistema universitario, con enti pubblici e privati di ricerca e con la scuola nazionale dell'amministrazione. L'ufficio cura, inoltre, la gestione degli interventi già attribuiti in via normativa ed amministrativa all'Agenzia per la coesione territoriale e non attribuiti ad altri uffici del Dipartimento, sino al loro esaurimento.

2. L' Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio autorità di gestione dei programmi di rafforzamento della capacità amministrativa» - Servizio XIII;

b) «Servizio per la gestione dei progetti di rafforzamento della capacità amministrativa a titolarità del Dipartimento» - Servizio XIV;

c) «Servizio per la promozione di progetti e programmi per la capacità amministrativa e il raccordo con la Scuola nazionale dell'amministrazione, il sistema universitario e della ricerca» - Servizio XV.

3. Il «Servizio autorità di gestione dei programmi di rafforzamento della capacità amministrativa» - Servizio XIII svolge le attività connesse alle funzioni di Autorità di Gestione dei programmi a valere sulle risorse dei fondi strutturali a titolarità del Dipartimento dedicati al rafforzamento della capacità amministrativa per le politiche di coesione; supporta i servizi del Dipartimento per le tematiche inerenti alla capacità amministrativa e istituzionale e all'assistenza tecnica; definisce e monitora i flussi finanziari europei e di cofinanziamento dei progetti a valere sui programmi di rafforzamento della capacità amministrativa e i relativi impatti a livello del bilancio nazionale e comunitario, anche ai fini dell'ado-

zione delle iniziative di adeguamento dei piani finanziari dei programmi; coordina, d'intesa con il Servizio IX, le attività di chiusura dei programmi di rafforzamento della capacità amministrativa a titolarità del Dipartimento e di inoltro ufficiale alla Commissione europea dei dati e delle previsioni di spesa ai sensi della regolamentazione comunitaria; seleziona i progetti a regia finanziati con risorse a valere sui programmi di rafforzamento della capacità amministrativa a titolarità del Dipartimento e ne cura lo svolgimento dei controlli di I livello (amministrativi ed in loco), assicurando la definizione della manualistica, della strumentazione ad *hoc*, quali piste di controllo e *check list*, e definendo procedure e metodologie di controllo; svolge le attività di controllo di primo livello sugli interventi a titolarità dei programmi gestiti dall'Ufficio V.

4. Il «Servizio per la gestione dei progetti di rafforzamento della capacità amministrativa a titolarità del Dipartimento» - Servizio XIV provvede alla gestione amministrativa, ivi compresi gli adempimenti contabili e finanziari, gli appalti, i contratti e gli accordi di collaborazioni relativi all'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito dei Programmi di rafforzamento della capacità amministrativa per i quali il Dipartimento è titolare, anche con riferimento agli esperti e ricopre il ruolo di «Beneficiario», ai sensi del regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021, curando tutte le attività ad esso connesse.

5. Il «Servizio per la promozione di progetti e programmi per la capacità amministrativa e il raccordo con la scuola nazionale dell'amministrazione, il sistema universitario e della ricerca» - Servizio XV cura le attività finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa nella coesione mediante il raccordo con il sistema universitario, con gli enti pubblici e privati di ricerca e la Scuola nazionale per l'amministrazione, anche attraverso di modelli innovativi di reclutamento e formazione del personale e iniziative di sensibilizzazione e orientamento dei percorsi formativi e universitari rispetto alla coesione; sviluppa programmi e progetti afferenti la capacità amministrativa, quali i fondi tematici e i fondi per il rilancio della crescita economica e degli investimenti, in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento; attiva le task force tematiche per l'accelerazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione, in raccordo con gli Uffici II, III e V del Dipartimento; cura il coordinamento del «Sistema dei Conti pubblici territoriali attraverso l'analisi e il monitoraggio degli investimenti pubblici», la produzione dei conti consolidati del settore pubblico allargato a livello regionale e il coordinamento metodologico e organizzativo della rete dei nuclei regionali, la gestione e sviluppo del sistema informativo CPT, lo sviluppo di metodologie e strumenti per analisi e previsioni di spesa ed analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici, in raccordo con il Servizio I; promuove ed attua programmi e progetti sperimentali anche attraverso attività di promozione di reti tra soggetti pubblici e centri di competenza, anche privati, finalizzate all'individuazione e scambio di buone pratiche per lo sviluppo di progettualità innovative in tema di capacità amministrativa per la coesione e ricopre, inoltre, il ruolo di unità di coordinamento della «Riserva di adeguamento alla Brexit» (BAR) sino al suo completamento. Il servizio cura, infine, la gestione degli interventi già a titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale che non siano attribuiti ad altri uffici del Dipartimento, sino al loro esaurimento.

Art. 10.

Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale - Ufficio V

1. L'ufficio promuove, coordina e svolge le attività finalizzate ad assicurare l'attuazione dei piani e dei programmi nazionali e comunitari a valenza territoriale e urbana, sia con riferimento alla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), sia con riferimento a specifici progetti, programmi e strategie aventi rilevanza territoriale e settoriale a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo di specifici territori. Svolge le funzioni di autorità di gestione dei programmi nazionali e comunitari a valenza territoriale. Svolge le attività necessarie ad assicurare, in coordinamento con le altre amministrazioni competenti, la partecipazione e l'attuazione in Italia dell'Agenda urbana per l'Unione europea e l'attuazione delle politiche urbane nazionali e assicura il supporto tecnico per la partecipazione al Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Svolge, in collaborazione con l'Ufficio IV, attività di supporto agli enti locali e alle altre amministrazioni e istituzioni territoriali nell'attuazione degli interventi e dei programmi a valenza territoriale di loro competenza.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio autorità di gestione dei programmi nazionali e comunitari a valenza territoriale e urbana» - Servizio XVI;

b) «Servizio contratti istituzionali di sviluppo e di investimento territoriale» - Servizio XVII;

c) «Servizio coordinamento e monitoraggio programmi CTE» - Servizio XVIII».

3. Il «Servizio autorità di gestione dei programmi nazionali e comunitari a valenza territoriale e urbana» - Servizio XVI svolge le funzioni di autorità di gestione, e di controllo di primo livello dei programmi nazionali e comunitari a titolarità del Dipartimento a valenza territoriale, con l'obiettivo di sostenere interventi di riqualificazione urbana, ambientale, economica e sociale a livello territoriale; svolge le attività di controllo sugli interventi a titolarità dei programmi nazionali e comunitari sulla capacità amministrativa di competenza del Servizio XIII dell'Ufficio IV e sostiene l'attuazione dell'Agenda urbana nazionale e comunitaria in raccordo con le amministrazioni centrali e territoriali interessate, anche sviluppando progetti e accordi con altri soggetti istituzionali sul tema delle politiche urbane.

4. Il «Servizio contratti istituzionali di sviluppo e di investimento territoriale» - Servizio XVII coordina l'attuazione della SNAI, svolge le attività di monitoraggio finanziario e procedurale dei contenuti della strategia e dei relativi accordi di programma quadro; assicura le ne-

cessarie funzioni e attività di supporto all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e degli altri interventi e strumenti di sviluppo e investimento territoriale, in raccordo con i servizi competenti dell'Ufficio IV, garantendo il monitoraggio periodico degli stessi.

5. Il «Servizio coordinamento e monitoraggio programmi CTE» - Servizio XVIII» svolge le attività necessarie ad assicurare il coordinamento nell'attuazione dei programmi di Cooperazione territoriale europea (CTE); assicura le attività di monitoraggio periodico dei programmi CTE nazionali e partecipa ai relativi Comitati di sorveglianza; partecipa ai processi di analisi e valutazione degli interventi attuati e supporta le autorità di gestione dei programmi nella definizione di strumenti utili all'attuazione degli stessi programmi; contribuisce, in raccordo con il Servizio XVII, a favorire l'individuazione e lo scambio di buone pratiche in tema di sviluppo urbano e territoriale, a livello europeo e internazionale; assicura il necessario supporto alle fasi di programmazione, attuazione delle strategie europee macroregionali e di bacino marittimo, anche mediante il processo di embedding, e sorveglianza, in collaborazione con l'ufficio II, nonché il coordinamento della partecipazione italiana ai programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale finanziati con le risorse dei fondi strutturali. Cura la trasmissione all'Ufficio II delle informazioni utili a quantificare l'assegnazione del Fondo di rotazione ai programmi CTE a partecipazione italiana e dei dati relativi alle operazioni finanziate a beneficiari italiani. Il Servizio svolge il ruolo di autorità nazionale di riferimento per il sistema nazionale di controllo in conformità con il reg (UE) 2021/1059 e gli accordi sottoscritti nell'ambito dell'Intesa Stato regioni relativamente ai programmi CTE.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data del 1° dicembre 2023.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il decreto del Sottosegretario di Stato 29 aprile 2016, recante organizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione.

3. Fino al conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dal presente decreto, e comunque non oltre sessanta giorni dalla registrazione dello stesso, è prorogata l'efficacia degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione.

4. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2023

Il Ministro: FITTO

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3071

23A06723

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 novembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cipralex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 711/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 484 del 3 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 206 del 4 settembre 2023, con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Cipralex» (escitalopram) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 20 settembre 2023 con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Cipralex» (escitalopram) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050143027;

Vista la delibera n. 37 dell'8 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CIPRALEX (escitalopram) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «10 mg compresse» 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco - A.I.C. n. 050143027 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 8,16 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,46.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cipralex» (escitalopram) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 novembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06686

DETERMINA 29 novembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ezetrol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 712/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al *link* https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48,

comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 508 del 4 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 208 del 6 settembre 2023, con la quale la società BB Farma S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Ezetrol» (ezetimibe) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 25 settembre 2023 con la quale la società BB Farma S.r.l ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Ezetrol» (ezetimibe) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 049957032;

Vista la delibera n. 37 dell'8 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EZETROL (ezetimibe) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL

A.I.C. n. 049957032 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 14,45;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,85;

Nota AIFA: 13.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetrol» (ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 novembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06687

DETERMINA 29 novembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Effentora», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 713/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera

e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con Comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AIC/IP n. 490 del 3 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 207 del 5 settembre 2023, con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Effentora» (fentanil) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 20 settembre 2023 con la quale la società BB Farma S.r.l ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Effentora» (fentanil) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050424023/E;

Vista la delibera n. 37 dell'8 novembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFFENTORA (fentanil) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«200 mcg compressa orosolubile - uso oromucosale - blister (pvc/all/poliammide/pvc)» 4 compresse

A.I.C. n. 050424023/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 13,55

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 22,36

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Effentora» (fentanil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 novembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06688

DETERMINA 4 dicembre 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sugammadex Sandoz Gmbh», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 729/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 30/2023 dell'8 febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 44 del 21 febbraio 2022, con la quale la società Galenicum Health SL ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sugammadex Galenicum» (sugammadex);

Vista la variazione di denominazione e di titolarità da «Sugammadex Galenicum» di Galenicum Health SL a «Sugammadex Sandoz Gmbh» di Sandoz Gmbh pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 22 giugno 2022;

Vista la domanda presentata in data 2 agosto 2023 con la quale la società Sandoz Gmbh ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Sugammadex Sandoz Gmbh» (sugammadex);

Vista la delibera n. 31 del 20 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUGAMMADEX SANDOZ GMBH (sugammadex) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050217013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 546,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 902,62;

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050217025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.367,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.256,51.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sugammadex Sandoz Gmbh» (sugammadex) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sugammadex Sandoz Gmbh» (sugammadex) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 dicembre 2023

Il dirigente: TROTTA

23A06757

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2023, n. 239)**, coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2023, n. 183** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.».**

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto recano misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, in relazione a ciascuna delle misure ivi regolate.

Art. 2.

Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordina il concorso della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del *codice della protezione civile,* di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, individuati nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG), nell'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA), nel Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE), nella Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS) e nel Centro studi per l'ingegneria *idrogeologica, vulcanica* e sismica del centro interdipartimentale di ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale - dell'Università Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT), ai fini della predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Il piano straordinario di cui al presente articolo è approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile, e si compone di:

a) uno studio di microzonazione sismica *di livello 3, come definita negli " Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;*

b) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, *finalizzata* all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario;

c) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione. Nel piano sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi. *L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi della vulnerabilità e del piano di misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneità*;

d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.

2. Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano di cui al comma 1 contiene, altresì, l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente ai medesimi edifici pubblici oggetto del piano, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità. Per le finalità di cui al presente articolo, sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai *centri di competenza* e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, il

Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata.

3. All'interno della zona di intervento di cui al comma 2, il piano straordinario è realizzato:

a) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *a)*, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, riguardanti il Piano nazionale della prevenzione sismica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023;

b) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *b)*, mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, *pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla* Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; l'ordinanza di cui alla presente lettera è adottata d'intesa con la Regione Campania, acquista efficacia a decorrere dalla data di adozione *ed è pubblicata* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana *nell'osservanza di quanto previsto* dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

c) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *c)*, nel limite massimo di 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità;

d) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *d)*, mediante l'implementazione degli strumenti di monitoraggio sismico, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio vesuviano dell'INGV, operativa *in regime ordinario* per l'intera giornata (h24), nonché delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete accelerometrica nazionale - RAN e Osservatorio sismico delle strutture - *OSS)* entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.

4. Per la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*,* e che opera fino al 31 dicembre 2024. Per le attività di cui al comma 1, lettera *c)*, il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. Alla struttura di supporto di cui al primo periodo è assegnato un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui *una di personale dirigenziale* di livello non generale e nove unità *di personale non dirigenziale, selezionate* tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino *al numero massimo* di quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Il personale di cui al terzo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per l'unità di livello dirigenziale si può procedere in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dal presente articolo, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società in house, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall'ordine professionale nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione del terzo periodo è autorizzata la spesa massima di 109.278 euro per l'anno 2023 e di 655.664 euro per l'anno 2024. Per l'attuazione del settimo periodo è autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024, *cui possono aggiungersi le* residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione del terzo periodo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2018, n. 17.:

«Art. 21 *(Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca)*. — 1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.

2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.

3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.

4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.

5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 16, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia».

— Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2009, n. 97, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:

«Art. 11 *(Interventi per la prevenzione del rischio sismico)*. — 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80:

«Art. 42 *(Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d)

1-*bis*. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto».

— Si riporta il comma 14 dell'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» , pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.»

— Si riportano i commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.»

«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»

Art. 3.

Piano di comunicazione alla popolazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, approvando, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità. *Il piano di comunicazione di cui al presente comma è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 193 del 19 agosto 2016.*

2. Il piano di comunicazione di cui al comma 1 può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del *volontariato* organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche

dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione *di euro* per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4.

Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle *conoscenze relative alla pericolosità elaborate dai centri* di competenza e contenente le procedure operative da adottare, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilità.

2. Il piano speditivo di cui al comma 1 è elaborato nell'ambito delle risorse umane*, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attività esercitative è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 5.

Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali

1. La regione *Campania coordina* le attività volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per lo svolgimento delle attività di ricognizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

2-bis. *Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alle attività di cui al primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione delle attività di cui al secondo periodo, il comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della società ANAS Spa, alla quale è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse disponibili.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma diciottesimo dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1984, n. 356, S.O.:

«Per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico è autorizzata la spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1985. Tale somma è assegnata al presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario di Governo, che provvede, con i poteri di cui all'art. 84 della L. 14 maggio 1981, n. 219, sulla base di un apposito programma da approvarsi dal Consiglio regionale.»

Art. 6.

Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente:

a) al reclutamento di unità di personale a tempo determinato*, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico*, da impiegare *per un periodo di ventiquattro mesi* dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa *funzionante* per l'intera giornata (h24);

b) all'acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile;

c) all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza *della popolazione, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli.*

2. La Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1, nel limite complessivo massimo di *6,8 milioni di euro*.

3. All'attuazione *con procedure* di somma urgenza di quanto necessario in conseguenza della ricognizione di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono ai sensi *dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al* decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. *Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici.*

4. Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi*, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.* All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile.

5. *Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4.* Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.:

«Art. 140 *(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)*. — 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera *c)*, e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertifica-

zione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.

10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

11. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

a) articolo 14, comma 12, lettera *a)*, per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;

c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea;

e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per gli appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

b) il termine temporale di cui al comma 4 del presente articolo è stabilito in trenta giorni;

c) l'amministrazione competente è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6 dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018».

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. *Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere* a), b) *e* c), *relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, si provvede:*

a) *quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;*

b) *quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

2. Agli oneri *di conto capitale* derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, lettere c), *relativamente alle misure di mitigazione,* e *d)*, pari a 37.200.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).», pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

— Si riporta il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.:

«140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.»

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

23A06824

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Relpax»

Estratto determina IP n. 730 del 17 novembre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale RELPAX 40 mg, comprimé pelliculé 10 U.P. dalla Francia con numero di autorizzazione 3400935786913, intestato alla società Viatris up 1 rue de Turin 69007 Lyon Francia e prodotto da R-Pharm Germany GmbH Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 Illertissen Germania, Pfizer Italia S.r.l., località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno, Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160, 21017 Samarate (VA).

Confezione: RELPAX «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Codice A.I.C.: n. 050338021 (in base 10) 1J0675(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 40 mg di eletriptan (sotto forma di eletriptan bromidrato);

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, titanio diossido (E171), ipromellosa, glicerolo triacetato, giallo tramonto FCF lacca di alluminio (E110).

Officine di confezionamento secondario

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l., via Dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag ad Business Center Serdica n. 2E Ivan Geshov BLVD. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: RELPAX «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Codice A.I.C.: 050338021.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: RELPAX «40 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Codice A.I.C.: n. 050338021.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segna-

lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06603

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vicks Vaporub»

Estratto determina IP n. 729 del 17 novembre 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VICKS VAPORUB OINTMENT vasetto da 100g dalla Grecia con numero di autorizzazione 12544/19-09-2013 e 43657/07/29-10-2008, intestato alla società Procter & Gamble Hellas società unica a responsabilità limitata Agiou Konstantinou 49, 151 24 Marousi, Grecia e prodotto da Procter & Gamble Manufacturing Gmbh H.-S.-Richardson-Strabe 1, 64521 Grob-Gerau, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: VICKS VAPORUB «Unguento per uso inalatorio» vasetto 100 g.

Codice A.I.C.: 050927019 (in base 10) 1JL5FC (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento per uso inalatorio.

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principio attivo:

canfora 5 g; olio essenziale di trementina 5 g; mentolo 2,75 g; olio essenziale di eucalipto 1,5 g;

eccipienti:

timolo, olio essenziale di legno di cedro e vaselina bianca.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e nelle etichette:

Come conservare «Vicks Vaporub»: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Modificare la descrizione del medicinale al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

«Vicks Vaporub» si presenta in contenitori blu opaco da 40g, 50g, 90g e 100g chiusi con coperchio verde a vite fissato e contenente un cappuccio di PET/LDPE/EPE/LDPE/PET di 2 mm di spessore.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l.- via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Vicks Vaporub "unguento per uso inalatorio"» vasetto 100g.

Codice A.I.C.: 050927019.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Vicks Vaporub "unguento per uso inalatorio"» vasetto 100g.

Codice A.I.C.: 050927019.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06604

Proroga dell'implementazione degli stampati del medicinale per uso umano, a base di clonidina, «Catapresan TTS»

Estratto determina A.A.M./P.P.A. n. 760/2023 del 24 novembre 2023

Codice pratica: AIN/2023/1547BIS

Autorizzazione proroga: è autorizzata, alla società Lavipharm Pharmaceutical Products Commercial And Industrial Societe Anonyme, con sede legale in AG. Marina, T. TH 59, 19002 Paiania - Grecia, attualmente titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CATAPRESAN TTS, la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, riportanti il precedente titolare Laboratoires Lavipharm S.A.S., dei lotti di seguito indicati già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina A.A.M./P.P.A. n. 674/2023 del 20 ottobre 2023 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2023:

medicinale: CATAPRESAN TTS;

confezione «TTS-1 2,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C.: 027393014;

lotto: 21026152;

confezione: «TTS-2 5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C.: 027393026;

lotti:

21020982;

21020983.

Smaltimento scorte

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06605

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alfuzosina cloridrato, «Alfuzosina Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 758/2023 del 24 novembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b), aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento,

la variazione comporta l'estensione di indicazione terapeutica

da:

trattamento della sintomatologia funzionale della iperplasia prostatica benigna (IPB) di grado da moderato a grave;

a:

trattamento della sintomatologia funzionale della iperplasia prostatica benigna (IPB) di grado da moderato a grave. Terapia aggiuntiva a cateterizzazione uretrale per ritenzione urinaria acuta correlata a IPB.

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata a condizioni di classe e prezzo invariate;

tipo IB C.I.2.a), modifiche dei paragrafi 4.4., 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento

relativamente al medicinale ALFUZOSINA AUROBINDO.

Confezioni:

A.I.C. n.

043043013 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVdC/AL;

043043025 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PVdC/AL;

043043037 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PVdC/AL;

043043049 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE;

043043052 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 1000 compresse in flacone HDPE;

043043064 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone HDPE;

043043076 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister PVC/PVdC/AL.

Codice procedure europee: NL/H/3015/001/II/019 - NL/H/3015/001/IB/018.

Codici pratiche: VC2/2023/44 - C1B/2020/2437.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., (codice fiscale n. 06058020964), con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102, 21047, Saronno (VA).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A06606

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024.

In data 30 novembre 2023, alle ore 14,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024.

Per l'A.Ra.N.: il Presidente - cons. Antonio Naddeo *(firmato)*

Per le Confederazioni sindacali:

CGIL *(non firmato)*

CGS *(firmato)*

CIDA *(firmato)*

CISAL *(firmato)*

CISL *(firmato)*

CODIRP *(firmato)*

CONFDAS *(firmato)*

CONFEDIR *(firmato)*

CONFSAL *(firmato)*

COSMED *(firmato)*

CSE *(firmato)*

UIL *(firmato)*

USB *(firmato)*

ALLEGATO

CCNQ DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI E NELLE AREE DI CONTRATTAZIONE NEL TRIENNIO 2022-2024.

Art. 1.

1. All'art. 4 (Diritto di assemblea) del CCNQ 4 dicembre 2017 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, è possibile che l'assemblea si svolga in modalità videoconferenza».

2. All'art. 5 (Diritto di affissione) del CCNQ 4 dicembre 2017 in calce al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

«Agli stessi le amministrazioni forniscono, a richiesta, l'elenco degli eventuali indirizzi mail istituzionali del personale dipendente.».

3. All'art. 6 (Locali) del CCNQ 4 dicembre 2017 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Nel caso in cui l'amministrazione si trovi nell'impossibilità di dare attuazione al comma 1, la stessa è tenuta a dare motivata comunicazione ai soggetti aventi titolo e, in ogni caso, si applica quanto previsto al comma 2.».

4. All'art. 9 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi) comma 3-*bis*, lettera *a)* del CCNQ 4 dicembre 2017, aggiunto dall'art. 1, comma 7 del CCNQ 19 novembre 2019, il riferimento «dell'art. 43, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001» deve intendersi «dell'art. 43, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001».

5. All'art. 18 (Norme speciali per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) comma 2 del CCNQ 4 dicembre 2017 il primo alinea è sostituito dal seguente:

«- per il personale docente ed educativo il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico o accademico;».

6. All'art. 25 (Accertamento della rappresentatività) del CCNQ 4 dicembre 2017 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine, non si tiene conto del numero dei lavoratori associati al sindacato, ma del numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga, tramite delega di cui è titolare il sindacato. Di conseguenza, il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore, in quanto la delega diviene effettiva solo a seguito del versamento del relativo contributo. Al fine di tener conto anche delle deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, il dato viene rilevato nella busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Conseguentemente, non si tiene conto delle deleghe in essere al 31 dicembre relative a personale cessato il 1° gennaio in quanto le stesse nella busta paga di gennaio non risultano più attive. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, alla rilevazione effettuata nel mese di gennaio si aggiungono le trattenute relative a deleghe rilasciate entro il 31 dicembre e attivate nella busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni, è finalizzata ad evitare di tener conto, ai fini della rappresentatività, delle deleghe fittizie e cioè di quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili del mese di dicembre, siano revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L'obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. La risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni è demandata alle deliberazioni del Comitato paritetico, previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001.».

Art. 2.

1. Il Titolo III del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019, nonché le tavole ad esso allegate, sono sostituiti dal seguente:

«TITOLO III

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2022-2024.

Art. 27.

Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a 1137 unità.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto tra le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, commi 3 e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.

4. In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al Comparto istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

5. I distacchi di cui all'art. 9, comma 3, lettera *b)*, sono assegnati come segue:

a) Comparto funzioni centrali: ASGB;

b) Comparto istruzione e ricerca: Sindikat Slovenske Sole;

c) Comparto sanità: SAVT (*)

Art. 28.

Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione

1. Nei Comparti sanità e funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a 60 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) 30 minuti alla RSU;

b) 30 minuti alle Organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5 e 5-*bis*.

2. Nei Comparti funzioni centrali, istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a 51 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) 25 minuti e 30 secondi alle Organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

3. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'art. 14 del ACNQ del 12 aprile 2022, può fruire dei permessi di cui al comma 2, lettera *a)*, fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 2.

4. I permessi di cui al comma 1, lettera *b)* ed al comma 2, lettera *b)* sono ripartiti nelle amministrazioni tra le Organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31, comma 4 (Norme finali comparti di contrattazione), secondo le modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

5. Nel Comparto sanità, i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera *b)* possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

5-*bis*. Nel Comparto funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera *b)* possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nelle seguenti misure massime:

38% nelle amministrazioni con più di cinquanta dipendenti;

57% nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1.

6. Nei Comparti funzioni centrali, istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera *b)* possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 6 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del Comparto istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 29.

Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e terri-

(*) il distacco è assegnato al SAVT con riserva che si scioglierà all'esito del giudizio attualmente pendente in Corte di cassazione ed avente ad oggetto la natura di Organizzazione sindacale che tutela esclusivamente i lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche.

toriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno che siano componenti degli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 8.

2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie Organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno continua ad essere pari a 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.

3. I contingenti di cui alla tavola 9 sono ripartiti tra le Organizzazioni sindacali rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.

4. In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al Comparto istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 30.

Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione - personale comparto

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2023-2024. A tal fine:

a) le associazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione e del merito, non oltre il giorno 30 giugno 2023 per le istituzioni scolastiche ed educative e non oltre il giorno 31 luglio 2023 per le istituzioni di alta formazione, le richieste di attivazione delle aspettative sindacali o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione);

b) le variazioni dei distacchi previsti dalla ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 rispetto a quelli previsti dal Titolo III del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024. Per i soli docenti, qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2023, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), per le istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento del mandato fruiti dalle Organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all'art. 28, comma 2, lettera *b)* (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). A tal fine, l'ARAN comunica tempestivamente al Ministero dell'istruzione e del Merito il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

Art. 31.

Norme finali - Comparti di contrattazione

1. Il presente Titolo III conserva la sua efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.

2. Le tavole dalla n. 1 alla n. 14, entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 ed avranno validità sino alla sottoscrizione del successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 30, comma 1 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle Organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai dodici mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle Organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 rispetto ai dodici mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

7. Qualora a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2022-2024 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 1 a 14 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

8. Laddove, a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2022-2024, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.

TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

TAVOLA 1 COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001
CGIL
CGS
CISAL
CISL
CONFSAL
CSE
UIL
USB

TAVOLA 2
RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA I COMPARTI

	numero distacchi
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	290
COMPARTO FUNZIONI LOCALI	271
COMPARTO SANITA'	194
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA	381
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	1
totale	**1.137**

TAVOLA 3 - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FP	63	CISL	7
FP CGIL	53	CGIL	6
UIL PA	48	UIL	5
CONFSAL UNSA	40	CONFSAL	4
FLP	23	CGS	2
USB PI	18	USB	2
CONFINTESA FP	16	CONFINTESA	2
		ASGB	1
totale	**261**		**29**

TAVOLA 4 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FP CGIL	95	CGIL	10
CISL FP	78	CISL	9
UIL FPL	50	UIL	6
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	21	CISAL	2
totale	**244**		**27**

TAVOLA 5 - COMPARTO SANITA' - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FP	45	CISL	5
FP CGIL	42	CGIL	4
UIL FPL	36	UIL	4
FIALS	21	CONFSAL	2
NURSIND	19	CGS	2
NURSING UP	12	CSE	1
		SAVT*	1
totale	**175**		**19**

* il distacco è assegnato al SAVT con riserva che si scioglierà all'esito del giudizio attualmente pendente in Corte di Cassazione ed avente ad oggetto la natura di organizzazione sindacale che tutela esclusivamente i lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche.

TAVOLA 6 - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA[1] - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FSUR	90	CISL	10
FLC CGIL	90	CGIL	10
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	58	UIL	6
SNALS CONFSAL	48	CONFSAL	5
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	35	CGS	4
ANIEF	22	CISAL	2
		SINDIKAT SLOVENSKE SOLE	1
totale	**343**		**38**

[1] Il numero massimo dei distacchi indicati nella tavola 6 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 82; FLC CGIL 81; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 52; SNALS CONFSAL 43; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 31; ANIEF 20. Confederazioni: CISL 9, CGIL 9; UIL 6; CONFSAL 4; CGS 3; CISAL 2; SINDIKAT SLOVENSKE SOLE 1

TAVOLA 7 - COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
SNAPRECOM	1	CISAL	0
USB PI	0	USB	0
CISL FP	0	CISL	0
FLP	0	CSE	0
SIPRE	0	USAE	0
FP CGIL	0	CGIL	0
totale	**1**		**0**

TAVOLA 8
COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE

confederazioni	*ore permessi*
CGIL	1.554
CGS	1.554
CISAL	1.554
CISL	1.554
CONFSAL	1.554
CSE	1.554
UIL	1.554
USB	1.554
totale	**12.432**

TAVOLA 9
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	22.210
COMPARTO FUNZIONI LOCALI	49.713
COMPARTO SANITA'	45.641
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA	60.534
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	216
totale	**178.314**

TAVOLA 10
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
CISL FP	5.355
FP CGIL	4.533
UIL PA	4.068
CONFSAL UNSA	3.414
FLP	2.001
USB PI	1.518
CONFINTESA FP	1.321
totale	**22.210**

TAVOLA 11
COMPARTO FUNZIONI LOCALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FP CGIL	19.298
CISL FP	15.859
UIL FPL	10.183
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	4.373
totale	**49.713**

TAVOLA 12
COMPARTO SANITA'
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
CISL FP	11.789
FP CGIL	10.845
UIL FPL	9.452
FIALS	5.354
NURSIND	5.039
NURSING UP	3.162
totale	**45.641**

TAVOLA 13[2]
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
CISL FSUR	15.987
FLC CGIL	15.869
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	10.264
SNALS CONFSAL	8.419
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	6.118
ANIEF	3.877
totale	**60.534**

[2] Il numero massimo di ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari indicati nella tavola 13 fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 14.799; FLC CGIL 14.691; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 9.502; SNALS CONFSAL 7.794; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 5.664; ANIEF 3.589.

TAVOLA 14
COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
SNAPRECOM	58
CISL FP	46
USB PI	42
FLP	39
SIPRE	19
FP CGIL	12
totale	**216**

Art. 3.

1. Il Titolo IV del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 3 del CCNQ del 19 novembre 2019, nonché le tavole ad esso allegate, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IV

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2022-2024.

Art. 32.

Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali

1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a 86 unità.

2. Il contingente complessivo di 86 distacchi viene così distribuito:

a) una quota da attribuire, ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis* lettera *a)*, alle confederazioni rappresentative nelle aree, come risulta dalla tavola n. 16;

b) una quota ripartita tra le aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure).

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2, lettera *b)* è ripartito nell'ambito di ciascuna area tra le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, commi 3-*bis*, lettera *b)* e 4 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi). I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.

4. In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all'area istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 33.

Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali

1. Nelle aree sanità e funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a 60 minuti per dirigente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) 30 minuti alla RSU;

b) 30 minuti alle Organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Nelle aree funzioni centrali, istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a 51 minuti per dirigente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) 25 minuti e 30 secondi alle Organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. I permessi di cui al comma 1, lettera *a)* ed al comma 2, lettera *a)* devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), verrà eletta.

4. Il contingente di cui al comma 1, lettera *b)* ed al comma 2, lettera *b)* è attribuito alle Organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37, comma 4 (Norme finali aree dirigenziali). A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

5. Nelle aree sanità e funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera *b)* possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

6. Nelle aree funzioni centrali, istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera *b)* possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 6 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell'area istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 34.

Ripartizione dei permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno che siano componenti degli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali rappresentative nelle aree è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 23. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione.

2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie Organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno continua ad essere pari a 19.856 ore.

3. Il contingente dei permessi di cui al comma 2 è suddiviso tra le aree come da tavola n. 24.

4. I contingenti di cui alla tavola 24 sono ripartiti tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.

5. I permessi indicati nella tavola 28, relativa all'area istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 35.

Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione - aree dirigenziali

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2023-2024. A tal fine:

a) le associazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione e del merito, non oltre il giorno 30 giugno 2023 per le istituzioni scolastiche ed educative e non oltre il giorno 31 luglio 2023 per le istituzioni di alta formazione, le richieste di attivazione delle aspettative sindacale o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);

b) le variazioni dei distacchi previsti dall'ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 rispetto a quelli previsti dal Titolo IV del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 3 del CCNQ del 19 novembre 2019, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali. Qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2023, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), per le istituzioni scolastiche ed educative, l'ARAN comunicherà tempestivamente al Ministero dell'istruzione e del merito il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

Art. 36.

Norme transitorie - aree dirigenziali

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle Organizzazioni sindacali rappresentative.

2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 1, lettera *a)* e comma 2, lettera *a)* (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.

Art. 37.

Norme finali - aree dirigenziali

1. Il presente Titolo IV è valido fino alla sottoscrizione del successivo CCNQ di ripartizione delle prerogative.

2. Le tavole dalla n. 15 alla n. 29 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 ed avranno validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 35 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - aree dirigenziali) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle Organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai dodici mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle Organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 rispetto ai dodici mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

7. Qualora a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2022-2024 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 15 a 29 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

8. Laddove, a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2022-2024, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.

9. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l'attuazione di un livello di flessibilità comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall'art. 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), è elevata fino al massimo del 50% con arrotondamento all'unità superiore.

TAVOLE - AREE DELLA DIRIGENZA

TAVOLA 15
AREE DIRIGENZIALI
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE
EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

CGIL
CIDA
CISL
CODIRP
CONFDAS
CONFEDIR
COSMED
UIL

TAVOLA 16
AREE DIRIGENZIALI
DISTACCHI PER LE
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE
EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

confederazioni	*numero distacchi*
CGIL	1
CIDA	1
CISL	1
CODIRP	1
CONFEDIR	1
CONFDAS	1
COSMED	1
UIL	1
totale	**8**

TAVOLA 17
RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA LE AREE

	numero distacchi
AREA FUNZIONI CENTRALI	16
AREA FUNZIONI LOCALI	14
AREA SANITA'	40
AREA ISTRUZIONE E RICERCA	7
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	1
totale	**78**

TAVOLA 18 - AREA FUNZIONI CENTRALI - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FP	3	CISL	1
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	3	COSMED	1
CIDA FC	2	CIDA	0
FLEPAR	2	CODIRP	0
UIL PA	1	UIL	0
UNADIS	1	CONFDAS	0
DIRSTAT FIALP UNSA	1	CONFEDIR	0
FP CGIL	1	CGIL	0
totale	**14**		**2**

TAVOLA 19 - AREA FUNZIONI LOCALI - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FEDIRETS	6	COSMED	1
CISL FP	3	CISL	0
FP CGIL	2	CGIL	0
UIL FPL	1	UIL	0
UNSCP	1	-	0
totale	**13**		**1**

TAVOLA 20 - AREA SANITA' - DISTACCHI			
organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
ANAAO ASSOMED	10	COSMED	1
FEDERAZIONE CIMO-FESMED	8	CIDA	1
AAROI EMAC	4	COSMED	1
FASSID	4	CODIRP	1
FP CGIL	3	CGIL	0
FVM	3	COSMED	0
UIL FPL	2	UIL	0
FEDERAZIONE CISL MEDICI	2	CISL	0
totale	**36**		**4**

TAVOLA 21 - AREA ISTRUZIONE E RICERCA[3] - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*Confederazioni*	*numero distacchi*
ANP	3	CIDA	1
FLC CGIL	1	CGIL	0
CISL FSUR	1	CISL	0
DIRIGENTISCUOLA - DISCONF	1	CODIRP	0
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	0	UIL	0
totale	**6**		**1**

[3] Il numero massimo dei distacchi indicati nella tavola 21 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: ANP 1; FLC CGIL 1, CISL FSUR 1; Confederazioni: CIDA 1.

TAVOLA 22 - AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 - DISTACCHI

organizzazioni sindacali	*numero distacchi*	*Confederazioni*	*numero distacchi*
SNAPRECOM	1	CISAL	0
UNADIS	0	CONFDAS	0
SNAPROCIV	0	CONFEDIR	
DIPRECOM	0	-	0
totale	**1**		**0**

TAVOLA 23
AREE DIRIGENZIALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE

confederazioni	*ore permessi*
CGIL	***
CIDA	1.554
CISL	***
CODIRP	1.554
CONFEDIR	1.554
COSMED	1.554
CONFDAS	1.554
UIL	***
totale	**7.770**

TAVOLA 24
TAVOLA RIASSUNTIVA PER AREE
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

	ore permessi
AREA FUNZIONI CENTRALI	6.381
AREA FUNZIONI LOCALI	3.340
AREA SANITA'	9.758
AREA ISTRUZIONE E RICERCA	175
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226	202
totale	**19.856**

TAVOLA 25
AREA FUNZIONI CENTRALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
CISL FP	1.551
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	1.384
CIDA FC	921
FLEPAR	811
UIL PA	600
DIRSTAT FIALP UNSA	481
UNADIS	351
FP CGIL	282
totale	**6.381**

TAVOLA 26
AREA FUNZIONI LOCALI
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
FEDIRETS	1.396
CISL FP	744
FP CGIL	535
UIL FPL	348
UNSCP	317
totale	**3.340**

TAVOLA 27
AREA SANITA'
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
ANAAO ASSOMED	2.690
FEDERAZIONE CIMO-FESMED	1.988
AAROI EMAC	1.128
FASSID	990
FP CGIL	897
FVM	846
UIL FPL	614
FEDERAZIONE CISL MEDICI	605
totale	**9.758**

TAVOLA 28
AREA ISTRUZIONE E RICERCA
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
ANP	86
FLC CGIL	30
CISL FSUR	28*
DIRIGENTISCUOLA - DISCONF	20*
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	11
totale	**175**

*La modifica dell'accertamento provvisorio della rappresentatività relativo all'Area Istruzione e Ricerca di cui alla determinazione presidenziale n. 1 del 28/11/2023 ha prodotto, rispetto all'Ipotesi del 22 giugno 2023, una riduzione di un'ora per la CISL FSUR (da 29 a 28 ore) e l'aumento di un'ora per la DIRIGENTISCUOLA – DISCONF (da 19 a 20 ore).

TAVOLA 29
AREA PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

organizzazioni sindacali	*ore permessi*
SNAPRECOM	85
UNADIS	76
SNAPROCIV	25
DIPRECOM	16
totale	**202**

Art. 4.

1. In deroga al comma 1 dell'art. 25 (Accertamento della rappresentatività) del CCNQ 4 dicembre 2017 ed in ragione degli effetti prodotti dall'art. 31-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con la legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai fini dell'accertamento della rappresentatività per il periodo 2025-2027 verranno presi in considerazione i dati elettorali relativi alle elezioni delle RSU che si svolgeranno nel 2025.

Art. 5.

1. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto si confermano i contenuti del CCNQ 4 dicembre 2017, come integrato e modificato dagli articoli 1 e 4 del CCNQ del 19 novembre 2019.

2. Dall'entrata in vigore del presente contratto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 5 del CCNQ del 19 novembre 2019.

Dichiarazione congiunta n. 1.

In esito alla sottoscrizione del presente accordo che ha ripartito le prerogative sindacali per il triennio 2022-2024, le parti concordano sull'opportunità di procedere ad una sistematizzazione delle clausole che regolamentino la fruizione delle prerogative sindacali stesse nell'ottica di pervenire alla redazione di un unico testo che ricomprenda l'intera disciplina sulla materia. In tale contesto, le parti verificheranno la percorribilità di un utilizzo più flessibile delle agibilità sindacali.

Dichiarazione congiunta n. 2.

Le parti prendono atto che, poiché gli articoli 28 e 33, come riformulati dal presente contratto, differiscono dai medesimi articoli contenuti nel CCNQ 4 dicembre 2017, occorre aggiornare alcuni richiami interni presenti al comma 2 dell'art. 12 del medesimo CCNQ 4 dicembre 2017. In particolare:

il richiamo all'art. 28, commi 6, 7 e 8 deve correttamente intendersi art. 28, commi 5, 5-*bis*, 6 e 7;

il richiamo all'art. 33, commi 6, 7 e 8 deve correttamente intendersi art. 33, commi 5, 6 e 7.

23A06728

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria del Fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio V.E. per le Province siciliane.

La COVIP, con delibera del 28 novembre 2023, ha disposto la proroga di un anno della procedura di amministrazione straordinaria del fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di Risparmio V.E. per le Province siciliane, iscritto all'albo dei fondi pensione n. 1385, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

23A06730

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani «Fiorenzo Casella».

La COVIP, con delibera del 15 novembre 2023, ha disposto la proroga di un anno della procedura di amministrazione straordinaria del Fondo Nazionaledi Prvidenza per i lavoratori dei giornali quotidiani «Fiorenzo Casella», iscritto all'albo dei fondi pensione n. 1041 ai sensi dell'art. 70, comma 5, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

23A06731

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 28 novembre 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Jaber Dueij KH.M. Alsabah, Console generale dello Stato del Kuwait in Milano.

23A06729

MINISTERO DELL'INTERNO

Riparto a decorrere dall'anno 2023 del Fondo, di 12 milioni di euro annui, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'IMU per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 ottobre 2023, corredato dell'allegato A, recante: «Riparto a decorrere dall'anno 2023 del Fondo, di 12 milioni di euro annui, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'IMU per unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia» previsto dall'articolo 1, commi 48 e 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2023 al n. 3690.

23A06782

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-288) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.